

Breno, 30 Gennaio 2024

Prot. N. 985

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELLA SOCIETA' SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA SRL

Art. 1, commi 8 e 9, [Legge 6 novembre 2012 numero 190](#)

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione

TRIENNIO 2024-2026

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.01/2024 del 29 Gennaio 2024

PREMESSE

Con l'approvazione della [Legge 6 novembre 2012 n. 190](#), c.d. legge anticorruzione, il legislatore italiano ha accolto le sollecitazioni provenienti dalla comunità internazionale dando un segnale forte nel senso del superamento dei fenomeni corruttivi oggi percepiti come sempre più dilaganti, prescrivendo l'adozione, da parte delle pubbliche amministrazioni nazionali e locali (ora esteso alle società in controllo pubblico o partecipate e agli organismi di diritto pubblico di diversa denominazione), di apposite misure di prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti o comunque scorretti.

La riforma, presentata come momento imprescindibile per il rilancio del Paese, poiché tesa ad implementare l'apparato preventivo e repressivo contro l'illegalità nella pubblica amministrazione, corrisponde all'esigenza di innovare un sistema normativo ritenuto da tempo inadeguato a contrastare fenomeni sempre più diffusi e insidiosi ed è volta a ridurre la "forbice" tra la realtà effettiva e quella che emerge dall'esperienza giudiziaria.

Gli obiettivi sono la prevenzione e la repressione del fenomeno della corruzione attraverso un approccio multidisciplinare, nel quale gli strumenti sanzionatori si configurano solamente come alcuni dei fattori per la lotta alla corruzione e all'illegalità nell'azione amministrativa.

Nello specifico si pongono a sostegno del provvedimento legislativo motivazioni di trasparenza e controllo proveniente dai cittadini e di adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano agli standards internazionali.

Le motivazioni che possono indurre alla corruzione trovano riscontro nei seguenti due ordini di ragioni:

- **ragioni economiche** derivanti dal bilanciamento tra l'utilità che si ritiene di poter ottenere, la probabilità che il proprio comportamento sia scoperto e la severità delle sanzioni previste;
- **ragioni socio-culturali** in quanto la corruzione è tanto meno diffusa quanto maggiore è la forza delle convinzioni personali e di cerchie sociali che riconoscono come un valore il rispetto della legge; più elevato è il senso civico e il senso dello Stato dei funzionari pubblici, meno i fenomeni corruttivi trovano terreno fertile per annidarsi.

La corruzione, e più in generale il malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso ai fini privati delle funzioni attribuite, hanno un costo per la collettività, non solo diretto, come ad esempio nel caso dei pagamenti illeciti, ma anche indiretto, connesso ai ritardi nella conclusione dei procedimenti amministrativi, al cattivo funzionamento degli apparati pubblici, alla sfiducia del cittadino nei confronti delle istituzioni, arrivando a minare i valori fondamentali sanciti dalla Costituzione: uguaglianza, trasparenza dei processi decisionali, pari opportunità dei cittadini.

Diventa pertanto inderogabile avviare una forma efficace di prevenzione e contrasto della corruzione, azione cui la Legge intende attendere prevedendo che tutti gli enti tenuti definiscano e pubblicino nelle forme di legge un proprio Piano di Prevenzione della Corruzione, che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indichi gli

interventi organizzativi volti a prevenirne il rischio. Diventa altresì inderogabile che i medesimi Enti predispongano procedure dirette a selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione.

In tale contesto il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) si pone come strumento di programmazione, attuazione e verifica delle azioni che l'Amministrazione vuole porre in essere per tutelare la legittimità, l'integrità e la trasparenza dell'operato dei propri dipendenti.

Il PTPCT deve intendersi come strumento dinamico, destinato ad essere migliorato strada facendo, nel tentativo di coinvolgere tutti i soggetti interessati o destinatari dell'azione (stakeholders).

Il presente documento tiene conto dell'evoluzione normativa ed interpretativa intervenuta nel corso degli anni. Si intendono espressamente richiamati i contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) predisposto dall'ANAC ed approvato con Delibera dell'ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 nonché i contenuti dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato con Delibera dell'ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 ed i contenuti dell'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato con Delibera dell'ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018.

Si segnala l'intervenuta approvazione del PNA 2019 con determina 1064 del 13 novembre 2019.

Il citato PNA 2019 ha costituito un ulteriore arricchimento alla vasta materia dell'anticorruzione sotto il profilo della prevenzione di tale grave malcostume, nonché utile addentellato e guida nella redazione dei PTPCT, rappresentando le misure generali di prevenzione della corruzione, sottolineando il ruolo, le funzioni e le responsabilità del RPCT, rafforzando preziose linee guida in materia di trasparenza. L'accennato PNA constava di n. 3 allegati riguardanti, rispettivamente:

“Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” (all. 1); “Rotazione ordinaria del personale” (all. 2);

“Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del RPCT” (all. 3).

Imprescindibile riferimento per la stesura del presente PTPCT è il Piano Nazionale Anticorruzione 2022, approvato in seguito alla intervenuta consultazione degli stakeholders dal Consiglio ANAC in data 16 novembre 2022, che avrà validità per il prossimo triennio. Il testo è stato trasmesso al Comitato interministeriale e alla Conferenza unificata e, dopo il loro visto, è divenuto operativo dal mese di dicembre 2022. La definitiva adozione del PNA 2022 è intervenuta con Delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023.

Il Piano è finalizzato a rafforzare l'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, puntando però nello stesso tempo a semplificare e velocizzare le procedure amministrative.

Tra le novità previste, va segnalato un rafforzamento dell'**antiriciclaggio**, impegnando i

responsabili della prevenzione della corruzione a comunicare ogni tipo di segnalazione sospetta in cui potessero incorrere all'interno della pubblica amministrazione, e delle stazioni appaltanti.

È stato evidenziato nel Piano, infatti, il legame tra battaglia antiriciclaggio e lotta **anticorruzione**. Altro aspetto significativo del nuovo Piano è la necessità di identificare il **titolare effettivo delle società** che concorrono ad appalti pubblici. Quindi, le stazioni appaltanti sono chiamate a controllare “chi sta dietro” a partecipazioni sospette in **appalti e forniture pubbliche**.

Per quanto riguarda la disciplina del **pantouflage**, le cosiddette “porte scorrevoli” per cui il titolare di un incarico pubblico passa senza soluzione di continuità al privato in favore del quale ha emanato provvedimenti, Anac ha deciso di predisporre delle apposite Linee Guida sulle quali sta già lavorando, che aiutino le pubbliche amministrazioni ad applicare con più fermezza e definizione il divieto stabilito dalla legge.

Un'importante novità del nuovo Piano è quella riguardante i Comuni più piccoli. Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti non sono tenute a predisporre il **piano anticorruzione** ogni anno, ma ogni tre anni. Per tali Comuni vengono ridotti anche gli oneri di monitoraggio sull'attuazione delle misure del piano, concentrandosi solo dove il rischio è maggiore.

Per quanto riguarda la trasparenza dei contratti pubblici, **Anac** rivedeva le modalità di pubblicazione ordinando le pubblicazioni per appalto, in modo che l'utente e il cittadino possano conoscere l'evolversi di un contratto pubblico, con allegati tutti gli atti di riferimento.

Interveniva l'aggiornamento 2023 al Piano Nazionale Anticorruzione, adottato con Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023, a seguito di consultazione pubblica terminata al 30.11.2023. Tale aggiornamento registra le novità intervenute in materia per effetto dell'approvazione nell'anno 2023, tra gli altri, dei seguenti provvedimenti:

- [Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13](#) “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” convertito in L. 41/2023.
- [Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36](#) “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.
- [Decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51](#) “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale” convertito con modifiche dalla L. 3 luglio 2023, n. 87.
- [Decreto-legge n 1° giugno 2023 n. 61](#) “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023” convertito con L. 31 luglio 2023, n. 100.
- [Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69](#) “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei

confronti dello Stato italiano”

- [DPCM del 20 giugno 2023](#) “Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici;

L'approvazione dell'aggiornamento al PNA 2023 interveniva altresì seguito delle seguenti Delibere ANAC:

- [delibera ANAC n. 261 del 20 giugno 2023](#), Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del [decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36](#) recante “*Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale*”;
- [delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023](#), Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del [decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36](#) (FVOE) d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale e il relativo allegato;
- [delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023](#), Adozione del provvedimento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «*Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici*» e il relativo allegato,
- [delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 e ss.mm.ii.](#), Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del [decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36](#) recante “*Individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*” e il relativo allegato;
- [delibera n. 309 del 27 giugno 2023](#) recante il Bando tipo n.1 – 2023 avente ad oggetto “*Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo*”;

1.1. Il concetto di "corruzione"

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento dalla [Legge 190/2012](#), nel PNA e nel presente documento, ha un'accezione ampia.

Il concetto di corruzione è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica (artt. 318, 319 e 319 ter

del Codice penale) e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

1.2. I Soggetti preposti alla prevenzione della corruzione

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti soggetti:

- l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC già CIVIT), che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, [legge 190/2012](#));
- la Corte dei Conti, che partecipa all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;
- il Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire direttive attraverso l'elaborazione delle linee di indirizzo (art. 1, comma 4, [legge 190/2012](#));
- la Conferenza unificata che è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi con riferimento a regioni e province autonome, agli enti locali e agli enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, [legge 190/2012](#));
- il Dipartimento della Funzione Pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione (art. 1 comma 4, [L. 190/2012](#));
- i Prefetti, che forniscono supporto tecnico e informativo agli enti locali (art. 1, co. 6, [legge 190/2012](#));
- la Scuola Sup. P.A., che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali (art. 1, comma 11, [legge 190/2012](#));
- le pubbliche amministrazioni, che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal PNA (Piano nazionale anticorruzione) (art. 1 [legge 190/2012](#)) anche attraverso l'azione del Responsabile della prevenzione della corruzione.
- gli enti pubblici economici e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, che sono responsabili dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal PNA (art. 1 [legge 190/2012](#)).
- I seguenti soggetti coinvolti in ambito locale:
- l'autorità di indirizzo politico, che designa il responsabile per la prevenzione della

corruzione, adotta il Piano di prevenzione della corruzione ed i relativi aggiornamenti;

- il responsabile della prevenzione della corruzione e ora RPCT, che propone all'autorità di indirizzo politico l'adozione del Piano di prevenzione della corruzione e dei relativi aggiornamenti, definisce procedure atte a selezionare e formare i dipendenti operanti in settori esposti alla corruzione, verifica, di intesa con i dirigenti competenti, la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento di attività ad elevato rischio di corruzione, verifica l'efficace attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e ne propone la modifica in caso di accertate violazioni o di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- il responsabile della trasparenza e ora RPCT, che svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate e segnalando ai soggetti competenti i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- i referenti per la prevenzione della corruzione, che svolgono attività informative nei confronti del responsabile, curano il costante monitoraggio delle attività svolte dagli uffici di riferimento, anche in relazione al rispetto degli obblighi di rotazione del personale;
- i dirigenti, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione, che osservano le misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

1.3. Fonti normative e prassi amministrative

Si riportano di seguito le fonti normative vigenti in materia di anticorruzione ed i fondamentali atti di prassi amministrativa emanati in materia.

Fonti normative di ambito internazionale

- Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116;
- Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n.110.
- Report adottato dal United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) del 2015;
- Global Compact 2014;
- IV Direttiva antiriciclaggio dell'UE (849/2015);
- High Level Principles on integrity in Procurement 2015 frutto dello sforzo comune in ambito G20 di OCSE, Italia e Brasile;
- Recommendation on Public Procurement del 2015;
- Gruppo di lavoro dell'OCSE Working Group on Bribery (WGB);

- Transparency International: “Indice di percezione della corruzione (CPI) 2020”;
- Regolamento UE 2021/241 del parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Fonti normative di ambito nazionale:

- [Legge 6 novembre 2012, n. 190](#), recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”;
- Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114;
- Legge 7 agosto 2015 n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- D.lgs. n. 100 del 16 giugno 2017 recante Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175;
- Legge 30 novembre 2017 n. 179 recante Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato;
- D.L. 80 del 09 giugno 2021 convertito con Legge 113 del 06 agosto 2021 recante “misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”.
- DPCM 12 agosto 2021 n. 148 (Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici da adottare ai sensi dell'art. 44 del D.lgs 18.04.2016 n. 50;
- DPCM 15.09.2021 che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la

rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del PNRR;

- D.L. 6.11.2021 n. 152 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose);
- Legge 23.12.2021 n. 238 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2019-2020);
- Legge 29.12.2021 n. 233 di conversione in Legge del D.L. 152/2021;
- D.L. 27.01.2022 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28.03.2022 n. 25;
- D.L. 1.03.2022 n. 17 convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022 n. 34;
- Decreto del MEF e del MISE dell'11.03.2022 n. 55;
- DPR 24.06.2022 n. 81 Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività di organizzazione;
- Decreto del Ministro della Funzione Pubblica 30 giugno 2022 n. 132 regolamento recante definizione del contenuto del Piano Integrati di attività e organizzazione.
- Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”* convertito in L. 41/2023.
- [Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36](#) *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*.
- Decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 *“Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale”* convertito con modifiche dalla L. 3 luglio 2023, n. 87.
- Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 *“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”*
- DPCM del 20 giugno 2023 *“Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici;*
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 di recepimento in Italia della Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.10.2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

A livello di prassi amministrativa, assumono rilievo i seguenti atti:

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2013, recante *“Istituzione del Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 di data 25 gennaio 2013;
- Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 di data 19 luglio 2013;

- Linee di indirizzo del Comitato interministeriale per la predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla [legge n. 190/2012](#);
- Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 61, della [legge n. 190/2012](#), sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013;
- Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi della [legge n. 190/2012](#) ed approvato con deliberazione della C.I.V.I.T. n. 72 di data 11 settembre 2013;
- "Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni", approvate con deliberazione della C.I.V.I.T. n. 75 di data 24 ottobre 2013;
- Protocollo di intesa di data 15 luglio 2014 avente ad oggetto "Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG ed Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa";
- "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower)" approvate con determinazione di A.N.AC. n. 6 di data 28 aprile 2015;
- "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" approvate con determinazione di A.N.AC. n. 8 in data 17 giugno 2015;
- Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dall'ANAC ed approvato con deliberazione ANAC
 - n. 831 del 3 agosto 2016;
 - "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs 33 del 2013" approvate con delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016;
 - "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs 33/2013 come modificato dal D.lgs 97/2013", approvate con delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016;
- Delibera ANAC n. 241 del 8 marzo 2017 di approvazione Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del D.lgs 33/2013;
- Delibera ANAC n. 382 del 12 aprile 2017 recante sospensione dell'efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del D.lgs 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici;
- Delibera n. 1134 del 08 novembre 2017: "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";
- Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 "Approvazione definitiva dell'aggiornamento

2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”;

- Comunicato del Presidente dell’Autorità del 06 dicembre 2017: “Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – differimento al 31 gennaio 2018 del termine per la pubblicazione”;
- Comunicato del Presidente del 16 marzo 2018, avente ad oggetto: “Obbligo di adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione con validità 2018-2020”
- Delibera n. 840 del 02 ottobre 2018 avente ad oggetto: “Richiesta di parere all’ANAC sulla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)”
- Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 “Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
- Delibera n. 215 del 26 marzo 2019 “Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera l-quater, del D.lgs. n. 165 del 2001”;
- Delibera n. 859 del 25 settembre 2019 nella quale l’ANAC ha formulato l’auspicio di un intervento urgente del legislatore allo scopo di chiarire i presupposti dell’esistenza del controllo pubblico in presenza di una pluralità di pubbliche amministrazioni che detengono quote del capitale sociale, nessuna delle quali in grado di esercitare un controllo individuale;
- Comunicato del Presidente del 30 ottobre 2019: “Poteri dell’Autorità in materia di accertamento e sanzione delle fattispecie di pantouflage di cui all’art. 53 comma 16-ter, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”;
- Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 “PNA 2019”;
- Comunicato del Presidente dell’Autorità del 04 marzo 2020: Qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a € 150.000,00. Criticità correlate ai provvedimenti legislativi adottati per il contrasto e la prevenzione della diffusione del virus Covid-19. Richiesta, avanzata dall’Associazione di categoria delle SOA Generalsoa, di proroga dei termini per la conclusione dei contratti di attestazione;
- Comunicato del presidente dell’Autorità del 12 marzo 2020: Proroga dei termini delle Attestazioni degli OIV in materia di obblighi di pubblicazione;
- Delibera n. 268 del 19 marzo 2020: “Sospensione dei termini nei procedimenti di competenza dell’Autorità e modifica dei termini per l’adempimento degli obblighi di comunicazione nei confronti dell’Autorità”;
- Delibera n. 289 del 01 aprile 2020: “Esonero per le stazioni appaltanti e gli operatori economici fino al 31 dicembre 2020 del versamento della contribuzione dovuta all’ANAC ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 delle Legge n. 266 del 23 dicembre 2005;
- Comunicato del Presidente dell’Autorità del 01 aprile 2020: Attività di vigilanza collaborativa nella attuale fase emergenziale;
- Delibera n. 312 del 09 aprile 2020: “Prime indicazioni in merito all’incidenza delle

misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull'esecuzione delle relative prestazioni;

- Delibera n. 313 del 09 aprile 2020: "Ordinanza della Protezione Civile n. 658 sull'emergenza sanitaria Covid-19. Applicabilità delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari all'acquisizione di buoni spesa e all'acquisto diretto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità;
- Comunicato del Presidente dell'Autorità del 09 aprile 2020: Esente da CIG l'erogazione dei buoni pasto di cui l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020;
- Comunicato del Presidente dell'Autorità del 09 aprile 2020: Indicazioni in merito all'attuazione delle misure di trasparenza di cui alla [Legge 06 novembre 2012, n. 190](#) e al D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, nella fase dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e all'attività di vigilanza e consultiva dell'ANAC;
- Comunicato del Presidente dell'Autorità del 09 aprile 2020: Aggiornamento alla delibera n. 268 del 19 marzo 2020;
- Atto di segnalazione al Governo e al parlamento n. 4 del 09 aprile 2020 concernente l'applicazione dell'articolo 103, comma 1, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, così come modificato dal D.L. n. 23 del 08 aprile 2020 nel settore dei contratti pubblici;
- Comunicato del Presidente dell'Autorità del 22 aprile 2020: Pubblicazione di un documento concernente le disposizioni acceleratorie e di semplificazione contenute nel codice dei contratti ed in altre fonti normative;
- Ricognizione delle disposizioni acceleratorie e di semplificazione presenti nel Codice dei Contratti e nell'attuale quadro normativo, al fine di fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per agevolare lo svolgimento delle procedure di affidamento;
- Vademecum ANAC per velocizzare e semplificare gli appalti pubblici;
- Atto di segnalazione al Governo e al parlamento n. 5 del 29 aprile 2020 concernente l'art. 107 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e gli artt. li 10, 14, 23 del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 07 marzo 2018, n. 49;
- Comunicato del presidente dell'Autorità del 20 maggio 2020: Esonero CIG per le gare propostadall'Autorità nel D. "rilancio";
- Strategie e azioni per l'effettiva semplificazione e trasparenza nei contratti pubblici attraverso la completa digitalizzazione: le proposte dell'Autorità;
- Proposta di intervento normativo al fine di consentire il ricorso alle procedure previste nell'art.163 e nell'art. 63 del codice dei contratti pubblici fino al 31 dicembre 2020;
- Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento n. 7 del 08 luglio 2020 concernente la disciplina adottata per far fronte all'emergenza da Covid-19, in particolare gli effetti delle misure anti-contagio sui contratti pubblici in corso di affidamento. Approvato dal Consiglio

dell'Autorità con delibera n. 598 del 08 luglio 2020;

- Comunicato del Presidente dell'Autorità del 29 luglio 2020: Pubblicazione dei dati sulle erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Modello di rendiconto delle donazioni ricevute ai sensi dell'art. 99 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;
- Comunicato del Presidente del 02 dicembre 2020 "Relazione annuale 2020 del Responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023. – Differimento al 31 marzo 2021 del termine per la predisposizione e la pubblicazione";
- Protocollo del 16 dicembre 2020 di azione di vigilanza collaborativa con il Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19.
- Delibera n. 469 del 09 giugno 2021: "Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del D.lgs. 165/2001";
- Comunicato del Presidente dell'Autorità del 17 novembre 2021: "Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza Differimento al 31 gennaio 2022 del termine per la pubblicazione";
- LLGG del MEF annesse alla Circolare 11 agosto 2022 n. 30/2022 relativa alla necessità di garantire la trasparenza dei dati in riferimento al titolare effettivo dei soggetti partecipanti alle gare per l'affidamento dei contratti pubblici;
- Comunicato del Presidente dell'ANAC del 12 gennaio 2022 recante il differimento al 30 aprile 2022 dei termini per l'adozione e la predisposizione dei PTPCT 2022-2024;
- Comunicato del Presidente dell'ANAC del 30 novembre 2022 recante il differimento al 15 gennaio 2023 del termine per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza;
- [delibera ANAC n. 261 del 20 giugno 2023](#), Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del [decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36](#) recante "Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale";
- [delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023](#), Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del [decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36](#) (FVOE) d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale e il relativo allegato;
- [delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023](#), Adozione del provvedimento di cui all'articolo 27 del [decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36](#) d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti

tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici» e il relativo allegato,

- [delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 e ss.mm.ii.](#), Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del [decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36](#) recante "Individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33" e il relativo allegato;
- delibera n. 309 del 27 giugno 2023 recante il Bando tipo n.1 – 2023 avente ad oggetto "Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo";
- [delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 e ss.mm.ii.](#) avente ad oggetto: Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione;
- delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 avente ad oggetto: Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazione delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.
- Comunicato del Presidente dell'Anac dell' 8 novembre 2023 recante il differimento al 31 gennaio 2024 del termine per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza.

1.4. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Tra i compiti che la [Legge 190/2012](#) assegna all'ANAC, è precipua l'approvazione del PNA predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A livello periferico, la [legge 190/2012](#) impone all'organo di indirizzo politico l'adozione del PTPCT, su proposta del RPCT, ogni anno entro il 31 gennaio. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione.

1.5. Il termine per l'approvazione del Piano

L'ANAC approvava con delibera n.72/2013, il primo PNA, predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica e condiviso in sede di Conferenza unificata nella seduta del 24 luglio 2013.

Il PNA permette di disporre di un quadro unitario di programmazione delle attività per prevenire e contrastare la corruzione nel settore pubblico e crea le premesse perché le amministrazioni possano redigere i loro piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e, di conseguenza, predisporre gli strumenti previsti dalla [legge 6 novembre 2012, n. 190](#), a cominciare dall'individuazione di un Responsabile, dal varo del Piano che va approvato entro il 31 gennaio e dall'aggiornamento annuale dello stesso in quanto da considerarsi come un

documento programmatico a scorrimento.

ANAC procedeva successivamente all'adozione del PNA, con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 ed in ossequio all'art. 1 comma 2 bis della [L. 190 del 2012](#), introdotto dalla L. 97/2016 che prevede la durata triennale del PNA ed il suo aggiornamento annuale, provvedeva all'approvazione definitiva dell'aggiornamento al PNA.

Poi interveniva l'approvazione del PNA 2019 con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019.

ANAC già nel corso dell'anno 2015 adottava la propria Determina n. 8 del 7 giugno 2015 recante "*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*", pubblicata in G.U.R.I. n. 152 del 3 luglio 2015 con la quale offriva Linee Guida intese ad orientare tutte le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico o a partecipazione pubblica non di controllo nonché gli Enti pubblici economici, nell'applicazione della normativa in materia di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza con l'obiettivo primario che essa non dia luogo ad un mero adempimento burocratico ma venga adattata alla realtà organizzativa delle singole Società o Enti per mettere a punto strumenti di prevenzione quanto più possibile incisivi. Sin da questo primo atto l'ANAC operava una distinzione tra Società ed altri Enti di diritto privato in controllo pubblico e Enti pubblici Economici, da un lato, e Società a partecipazione pubblica non di controllo e altri Enti di diritto privato partecipati, dall'altro, laddove, in ragione del diverso grado di coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni all'interno delle due diverse tipologie di Società od Enti, diverso è anche il grado di applicazione della normativa anticorruzione e della Trasparenza.

Sotto tale profilo, particolare interesse destavano gli adempimenti da adottare con particolare riferimento alle misure organizzative per la prevenzione della corruzione, la nomina del RPCT, e le misure intese alla Trasparenza, garantendo la diffusione e l'efficacia dell'accesso civico.

Con la delibera n. 1134 del 08 novembre 2017: "*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle P.A. e degli enti pubblici economici*", ANAC ha inteso sostituire la precedente determinazione n. 8 del 7 giugno 2015, e a quest'ultimo provvedimento si ispira il presente documento programmatico. Le Linee Guida in commento, in relazione al nuovo ambito soggettivo di applicazione definito dal novellato art. 2 bis del D.lgs 33/2013, confermano la distinzione tra enti di diritto privato in controllo pubblico tenuti alla trasparenza tanto relativamente alla loro organizzazione quanto relativamente al complesso delle attività svolte, e altri enti di diritto privato, non in controllo pubblico, tenuti alla trasparenza solo relativamente alle attività di pubblico interesse svolte.

Al fine di precisare l'ambito soggettivo di applicazione della normativa in relazione alle

tipologie di soggetti considerati dall'art. 2 bis si può, conclusivamente ritenere che, con riferimento all'adozione delle misure di prevenzione della corruzione, occorra distinguere tre tipologie di soggetti:

- le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che adottano il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC);
- i soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2, del D.lgs. 33/2013, tenuti ad adottare misure integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs. 231 del 2001: enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico come definite dall'art. 2, co. 1, lett. m), del d. lgs. 175 del 2016, associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;
- i soggetti di cui all'art. 2 bis co. 3, del D.lgs. 33/2013 sono invece esclusi dall'ambito di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, diverse dalla trasparenza.

Quanto alla definizione di controllo per le società pubbliche e per le società in house in particolare, ANAC effettua il richiamo all'art. 2 del Dlgs 175/2016 che definisce al comma 1 lett. o) come società in house, le società sulla quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'art. 16 comma 3.

Nel richiamare la definizione normativa offerta di controllo analogo di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) e d) del D.lgs 175/2016 nonché le proprie Linee Guida n. 7 adottate con delibera n. 235 del 15.02.2017 e aggiornate con delibera n. 951 del 20.09.2017, ANAC conclude: dal quadro normativo sopra ricostruito emerge una peculiare configurazione del rapporto di controllo che le amministrazioni hanno con le società in house. Queste ultime rientrano quindi, a maggior ragione, nell'ambito delle società controllate cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione ai sensi della [L. 190/2012](#).

Infatti l'art. 7 del Nuovo codice degli Appalti approvato con [D.lgs 36/2023](#), denominato "Principio di auto-organizzazione amministrativa", afferma il principio di auto-organizzazione della P.A., in forza del quale la Pubblica Amministrazione può liberamente decidere se autoprodurre la prestazione, rivolgersi al mercato o cooperare con altre PP.AA. nel contesto di un partenariato pubblico-pubblico, nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea. Pertanto, il ricorso all'autoproduzione-affidamento in house è divenuta una regola pienamente alternativa rispetto all'esternalizzazione-ricorso al mercato.

Come evidenziato dalla Corte dei Conti Veneto (deliberazione n. 145/2023) "Posto che il nuovo Codice dei contratti pubblici non ricalca i contenuti dell'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 in merito alla definizione dei requisiti dell'in house providing, si ritiene che la specificazione

contenuta alla lett. c) del comma 1 dell'art. 14 del [D. Lgs. 36/2023](#), per cui si può ricorrere all'affidamento a società in house "nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea" garantisca la continuità con le condizioni previste dal vecchio Codice; i riferimenti per la definizione dell'in house providing potranno pertanto riscontrarsi: o nell'art. 17 della Direttiva n. 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, o nell'art. 12 della Direttiva n. 2014/24/UE sugli appalti pubblici, oppure nell'art. 28 della Direttiva n. 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali".

Il quadro normativo relativo agli affidamenti in house è poi completato, come altresì specificato dal comma 1 dell'art. 17 del nuovo Codice, dalla previsione dei requisiti soggettivi che devono possedere le società affidatarie, disciplinati dagli art. 4 e 16 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico sulle società a partecipazione pubblica). Quanto all'obbligo motivazionale, il dettato normativo di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 non trova una piena corrispondenza con le previsioni contenute nel [D.Lgs. n. 36/2023](#). Sempre la Corte dei Conti Veneto, nella deliberazione n. 145/2023, ha affermato che "il richiamo contenuto nel comma 2 dell'art. 7 ai principi espressi dagli articoli 1, 2 e 3 dell'articolato normativo induce il Collegio a ritenere che rimanga fermo l'onere motivazionale di cui si è detto, senza che possa procedersi, anche nel novellato regime, ad un affidamento diretto tout court".

Tuttavia, se è vero che il nuovo Codice degli Appalti ancora richiede al comma 2 del predetto art. 7 un provvedimento motivato, è altresì innegabile che da una attenta lettura della norma si evince che con lo stesso non si deve più rendere conto del radicale fallimento del mercato, essendo sufficiente evidenziare la maggiore convenienza ed i maggiori vantaggi garantiti dall'autoproduzione-in house providing rispetto al ricorso al mercato-outsourcing.

Nella redazione del presente PTPCT, nelle sue eventuali implementazioni e nella sua esecuzione, la Società si ispira ai contenuti della Delibera n. 1134 del 08 novembre 2017: "*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti del diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*" ed in particolare dei paragrafi 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4.

A causa dell'emergenza da Covid-19 il Consiglio dell'ANAC, nella seduta del 02 dicembre 2020, aveva disposto il differimento dei termini per la presentazione del PTPCT 2021-2023 e della Relazione del RPCT 2020 al 31 marzo 2021.

Per il 2021 l'ANAC disponeva i seguenti differimenti:

- 31 gennaio 2022: termine per la pubblicazione della Relazione del RPCT (Comunicato del Presidente del 12 gennaio 2022);
- 30 aprile 2022: termine per la predisposizione e la pubblicazione del PTPCT 2022-2024 (Comunicato del Presidente del 12 gennaio 2022);
- 31 marzo 2022: termine per l'adozione del DPR che individua e abroga gli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO;

- Per il 2022 interveniva il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 30 novembre 2022 recante il differimento al 15 gennaio 2023 del termine per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza.
- La proroga disposta -seppur in linea con quanto previsto in precedenti Comunicati dell'Autorità - mantiene carattere di eccezionalità e tiene conto della proroga al 30 giugno 2022 per l'approvazione del PIAO indicata dal [Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36](#) e della previsione dell'art. 8, co. 3, del Decreto del Ministro della Funzione Pubblica 30 giugno 2022 n. 132 che prevede che "in sede di prima applicazione, il termine" del 31 gennaio "è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione".
- Si registra l'intervenuta proroga al 31 gennaio 2024 per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza; allo stato sono ferme al 31 gennaio 2024 le date di scadenza per la redazione e pubblicazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nonché l'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per i soggetti tenuti.
- È previsto per il 31 luglio 2024 il termine per la compilazione e l'invio dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità da parte dell'OIV o struttura analoga, come definito dall'art. 14 comma 4 lett. g) del D.lgs 27 ottobre 2009 n. 150.

A mente del D.L. 80/2021 convertito in Legge 113/2021, i soggetti tenuti all'adozione del PIAO sono quelli previsti dal capoverso dell'art. 1 del D.lgs. 165/2001 aventi più di 50 dipendenti (art. 6 comma 1 D.L. 80/2021). A tale categoria non appartiene la società Servizi Idrici Valle Camonica srl.

La Società redige il presente PTPCT uniformandosi al nuovo PNA 2022 e al suo aggiornamento 2023 adottato con delibera ANAC n. 605 del 19.12.2023. i cui contenuti ed i cui allegati devono intendersi integralmente richiamati, riportati e trascritti.

L'Autorità ha predisposto il nuovo Pna 2022 in data 16.11.2022 e lo ha definitivamente adottato con delibera n. 7 del 17.01.2023, alla luce delle recenti riforme e urgenze introdotte con il Pnrr e della disciplina sul Piano integrato di organizzazione e Attività (Piao), considerando le ricadute in termini di predisposizione degli strumenti di programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza (che, in relazione alla tipologia di amministrazioni e enti sono tenuti ad adottare il Piao, il PTPCT, o integrazioni del MOG 231). Il Pna 2022 è articolato in **due Parti**.

Parte generale

La parte generale contiene **indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO**. Si è intervenuto con orientamenti finalizzati a **supportare**

i **RPCT** nel ruolo di coordinatori della strategia della prevenzione della corruzione e cardini del collegamento fra la prevenzione della corruzione e le altre sezioni di cui si compone il PIAO.

Posto che la prevenzione della corruzione e la trasparenza sono strumento per la creazione e a protezione del valore pubblico, si è inteso fornire indicazioni per raccordare e coordinare tra loro i diversi strumenti di programmazione oggi confluiti nel PIAO, focalizzando l'attenzione su alcuni specifici profili di integrazione.

Anche **le misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo** che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007 sono da intendersi come strumenti di creazione di valore pubblico. Tali presidi, **al pari di quelli anticorruzione, sono volti a fronteggiare il rischio che l'amministrazione entri in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali soprattutto nell'impiego fondi del PNRR. Per questo, in più parti del PNA, sono stati evidenziati i raccordi necessari che è opportuno sussistano fra anticorruzione e antiriciclaggio.**

Inoltre, con riferimento alla mappatura dei processi, ad esempio, si è indicato, anche in una logica di semplificazione ed efficacia, **su quali processi e attività è prioritario concentrarsi nell'individuare misure di prevenzione della corruzione (innanzitutto quelli in cui sono gestite risorse PNRR e fondi strutturali e quelli collegati a obiettivi di performance);** si è posto l'accento sulla necessità di **concentrarsi sulla qualità delle misure anticorruzione programmate piuttosto che sulla quantità**, considerato che in taluni casi tali misure sono ridondanti; sono state **fornite indicazioni per realizzare un buon monitoraggio su quanto programmato**, necessario per assicurare effettività alla strategia anticorruzione delle singole amministrazioni; si è inteso valorizzare il coordinamento fra i RPCT e chi all'interno delle amministrazioni gestisce e controlla le tante risorse del PNRR al fine di prevenire rischi corruttivi.

Indicazioni per gli enti con meno di 50 dipendenti

Sono state altresì introdotte semplificazioni per gli enti con meno di 50 dipendenti. La principale è **la conferma, dopo la prima adozione, per le successive due annualità, del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO in vigore**, salvo circostanze sopravvenute che impongano una revisione della programmazione. Queste indicazioni si aggiungono e integrano quelle che fino ad oggi ANAC ha rivolto ai piccoli comuni e agli ordini professionali. Per queste amministrazioni sono state previste **misure per rafforzare il monitoraggio, sia in termini di periodicità dello stesso che di campionamento degli obblighi di pubblicazione di cui monitorare la corretta attuazione.** Tempistiche e contenuti ad hoc dell'attività di monitoraggio sono stati graduati poi in relazione a 3 soglie dimensionali (da 1 a 15, da 16 a 30 e da 31 a 49 dipendenti).

Nello specifico, trattandosi di Società con un numero di dipendenti compreso tra 16 e 30, si procederà al monitoraggio delle misure adottate due volte all'anno con un campione rispetto ai

processi selezionati in base ad un principio di priorità legato ai rischi individuati in sede di programmazione delle misure, non inferiore al 30% salvo motivata impossibilità di procedervi nella misura prevista.

La Società rientra tra gli enti con meno di 50 dipendenti, condizione che consente la conferma della programmazione per l'anno precedente, ai sensi del Paragrafo 10.1.2 della Parte Generale del PNA 2022 qualora non intervengano le circostanze elencate nella Tabella 6 del medesimo Paragrafo e che qui si intende riportata e trascritta.

Divieto di pantouflage

Alla luce dell'interesse dell'Autorità a potenziare le misure in materia, è stato svolto un **approfondimento sul divieto di pantouflage**, ipotesi di conflitto di interessi da inquadrare come incompatibilità successiva, di cui all'art. 53, co. 16-ter, d.lgs. n. 165/2001. Indicazioni hanno riguardato **l'ambito soggettivo di applicazione, l'esercizio del potere autoritativo e negoziale da parte del dipendente pubblico e i soggetti privati destinatari di tali poteri**. Sono stati, inoltre, ricordati i **poteri di accertamento, vigilanza e sanzionatori di ANAC** stabiliti dal Consiglio di Stato nella sentenza, sez. V, n. 7411 del 29.10.2019. Sono state anche **suggerite possibili misure da inserire nei PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO per garantire il rispetto delle disposizioni ed è stato proposto un modello operativo per la verifica di eventuali violazioni improntato ai criteri di gradualità e sostenibilità delle misure**.

Altri aspetti sostanziali - ad eccezione di quelli strettamente connessi alla definizione di suddette misure e strumenti che quindi sono stati affrontati nel PNA - e procedurali della disciplina saranno oggetto di successive Linee Guida e/o atti che l'Autorità intende adottare.

Parte speciale: i contratti pubblici

La parte speciale si concentra sui contratti pubblici, ambito in cui non solo l'Autorità riveste un ruolo di primario rilievo e a cui lo stesso PNRR dedica cruciali riforme. **L'Autorità ha offerto alle stazioni appaltanti un aiuto nella individuazione di misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza agili** e al contempo utili ad evitare che l'urgenza degli interventi faciliti esperienze di cattiva amministrazione, propedeutiche a eventi corruttivi.

Particolare attenzione è data nella parte speciale anche alla **disciplina del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici**, settore particolarmente esposto a rischi di interferenze. Oltre ai chiarimenti sull'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo delle disposizioni, sono state **fornite misure concrete da adottare nella programmazione anticorruzione in materia di contratti ed elaborato un esempio di modello di dichiarazione per individuare anticipatamente possibili ipotesi di conflitto di interessi**.

La stessa normativa europea emanata per l'attuazione del PNRR assegna un particolare valore alla prevenzione dei conflitti di interesse, anche alla luce dell'obbligo di cui all'art. 22, co. 1, del Regolamento UE 241/2021 di **fornire alla Commissione i dati del "titolare effettivo" del destinatario dei fondi o dell'appaltatore**. A riguardo da tempo **ANAC ha chiesto al Parlamento di introdurre l'obbligo della dichiarazione del titolare effettivo delle società che partecipano alle gare per gli appalti**. In questa prospettiva – come di recente ricordato dal Presidente Busia - la Banca dati nazionale dei contratti pubblici - BDNCP di ANAC può raccogliere e tenere aggiornato, a carico degli operatori economici, il dato sui titolari effettivi. Nel PNA sono richiamate le norme in materia di contrasto al riciclaggio di cui al d.lgs. n. 231/2007, per la individuazione del "titolare effettivo".

La parte speciale ha riguardato anche **la disciplina sulla trasparenza in materia di contratti pubblici. Tale parte è stata sensibilmente modificata dall'aggiornamento PNA 2023**. La parte speciale, da ultimo, contiene **un approfondimento sulle gestioni commissariali cui è affidata la realizzazione delle grandi opere previste nel PNRR**.

Sia nella parte generale del PNA che in quella speciale nonché nell'aggiornamento PNA 2023, l'Autorità si è posta nella logica di fornire un supporto alle amministrazioni, ai RPCT e a tutti coloro, organi di indirizzo compresi, che sono protagonisti delle strategie di prevenzione.

Entro il predetto termine del 31 gennaio 2024, la società SIV Srl provvede a suffragare il disposto normativo redigendo e pubblicando la relazione annuale ad opera del RPCT.

Si segnala che nel corso dell'anno 2016 sono entrati in vigore:

- D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", che ha inciso in maniera significativa anche nella materia dell'anticorruzione e della trasparenza.
- D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della [legge 6 novembre 2012, n. 190](#) e del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dall'ANAC ed approvato con deliberazione ANAC
- n. 831 del 3 agosto 2016;

- "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs 33 del 2013" approvate con delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016;
- "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs 33 /2013 come modificato dal D.lgs 97/2013", approvate con delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016.
- Nel corso dell'anno 2017 sono state emanati:
- D.lgs. n. 100 del 16 giugno 2017 recante Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175;
- Legge 30 novembre 2017 n. 179 recante Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato;
- D.lgs n. 56 del 19 aprile 2017 recante Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- Delibera n. 1134 del 08 novembre 2017: "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti del diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";
- Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 "Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione";
- Comunicato del Presidente dell'Autorità del 06 dicembre 2017: "Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – differimento al 31 gennaio 2018 del termine per la pubblicazione";
- Delibera ANAC n. 241 del 8 marzo 2017 di approvazione Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del D.lgs 33/2013;
- Delibera ANAC n. 382 del 12 aprile 2017 recante sospensione dell'efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del D.lgs 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici.
- Nel corso dell'anno 2018 sono stati emanati:
- Comunicato del Presidente del 16 marzo 2018, avente ad oggetto: "Obbligo di adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione con validità 2018-2020"
- Delibera n. 840 del 02 ottobre 2018 avente ad oggetto: "Richiesta di parere all'ANAC sulla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)"
- Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 "Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione";
- Nel corso dell'anno 2019 sono stati emanati:
- D.L. n. 32 2019 convertito con modificazioni nella Legge n. 55 2019.

- Delibera n. 215 del 26 marzo 2019 “Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera l-quater, del D.lgs. n. 165 del 2001”;
- Delibera n. 859 del 25 settembre 2019 nella quale l’ANAC ha formulato l’auspicio di un intervento urgente del legislatore allo scopo di chiarire i presupposti dell’esistenza del controllo pubblico in presenza di una pluralità di pubbliche amministrazioni che detengono quote del capitale sociale, nessuna delle quali in grado di esercitare un controllo individuale;
- Comunicato del Presidente del 30 ottobre 2019 “Poteri dell’Autorità in materia di accertamento e sanzione delle fattispecie di pantouflage di cui all’art. 53 comma 16-ter, D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165”;
- Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 “Piano Nazionale Anticorruzione 2019”;
- Comunicato del Presidente del 13 novembre 2019: “Relazione annuale del RPCT differimento al 31 gennaio 2020 del termine per la pubblicazione”;
- Nel corso dell’anno 2020 anche in considerazione della nota emergenza dovuta alla pandemia di Sars Covid-19, sono stati emanati numerosi provvedimenti che hanno inciso sensibilmente anche in materie riguardanti la disciplina della prevenzione della corruzione, provvedimenti che sono stati sinteticamente elencati nel paragrafo “Atti rilevanti di prassi amministrativa”.

Nel corso dell’anno 2021 sono stati emanati:

- Delibera n. 469 del 09 giugno 2021: “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del D.lgs. 165/2001”;
- Comunicato del Presidente dell’Autorità del 17 novembre 2021: “Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza Differimento al 31 gennaio 2022 del termine per la pubblicazione”.

Nel corso dell’anno 2022 sono stati emanati:

- Comunicato del Presidente dell’Autorità del 12 gennaio 2022 recante il differimento al 30 aprile 2022 dei termini per l’adozione e la predisposizione dei PTPCT 2022-2024;
- D.L. 27.01.2022 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28.03.2022 n. 25;
- D.L. 1.03.2022 n. 17 convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022 n. 34;
- Decreto del MEF e del MISE dell’11.03.2022 n. 55;
- DPR 24.06.2022 n. 81 Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività di organizzazione;
- Decreto del Ministro della Funzione Pubblica 30 giugno 2022 n. 132 regolamento recante definizione del contenuto del Piano Integrati di attività e organizzazione.
- Comunicato del Presidente dell’ANAC del 30 novembre 2022 recante il differimento al

15 gennaio 2023 del termine per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza;

- PNA 2022. In relazione al nuovo Piano nazionale Anticorruzione 2022 è necessario richiamare e rinviare, considerandoli integralmente trascritti, agli allegati del PNA stesso e più precisamente quanto alla Parte Generale:

- Allegato 1) Check list per la predisposizione del PTCPT e della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO;
- Allegato 2) Modello per la sezione dedicata alla trasparenza del PTPCT o del PIAO;
- Allegato 3) sulla RPCT e la struttura di supporto;
- Allegato 4) Ricognizione delle semplificazioni vigenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 e 5000 abitanti;

Quanto alla Parte Speciale:

Si aggiungono infine:

- Allegato 10) Commissari straordinari: modifiche al DL n. 32/2019;
- Allegato 11) Esiti sintetici dell'analisi dei dati tratti dalla piattaforma ANAC sul PTPCT 2021.

Nel corso dell'anno 2023 sono stati emanati i provvedimenti normativi e le deliberazioni ANAC già illustrate precedentemente e ai cui elenchi si rinvia. In particolare, si vuole indugiare sull'aggiornamento al PNA 2023 approvato con delibera ANAC n. 605 del 19.12.2023. Quest'ultimo ha confermato la validità degli allegati 1, 2, 3, 4, 10 e 11 del PNA 2022 che pertanto continuano a costituire parte integrante sostanziale del presente aggiornamento PTPCT 2024-2026. L'allegato 9 al PNA 2022 è rimasto in vigore sino al 31.12.2023 e pertanto deve ritenersi odiernamente superato. Parimenti non sono più in vigore gli allegati 5, 6, 7 e 8 del PNA 2022, superati dalle previsioni dell'aggiornamento PNA 2023.

Quanto sopra per l'effetto dell'entrata in vigore il 1° aprile 2023, con efficacia dal successivo 1° luglio 2023, del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al [d.lgs. 36/2023](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/2023/03/30/01/20230330-00001) (nel seguito, anche "nuovo Codice") e la conferma di diverse norme derogatorie contenute nel d.l. 76/2020 e nel d.l. n. 77/2021 riferite al d.lgs. 50/2016 che hanno determinato un nuovo quadro di riferimento, consolidando, al contempo, alcuni istituti e novità introdotte negli ultimi anni.

Aspetto particolarmente significativo e che ha ispirato anche l'Aggiornamento PNA 2023, attiene al fatto che molte disposizioni semplificatorie e derogatorie previste dalle norme susseguitesi nel corso degli ultimi anni (d.l. 32/2019, d.l. 76/2020, d.l. 77/2021) sono state, per un verso, riproposte nel nuovo Codice e quindi introdotte in via permanente nel sistema dei contratti pubblici e, per altro verso, confermate per i progetti finanziati con fondi PNRR/PNC anche dopo la data di efficacia del [d.lgs. 36/2023](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/2023/03/30/01/20230330-00001), ai sensi della disciplina transitoria dallo stesso recata dall'art. 225, comma 8, e dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

(MIT) del 12 luglio 2023 recante *“Regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 - Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative”*.

L’assetto normativo in essere dopo il 1° luglio 2023 determina pertanto la seguente tripartizione:

- procedure di affidamento avviate entro la data del 30 giugno 2023, c.d. “procedimenti in corso”, disciplinate dal vecchio Codice (art. 226, comma 2, [d.lgs. 36/2023](#));
- procedure di affidamento avviate dal 1° luglio 2023 in poi, disciplinate dal nuovo Codice;
- procedure di affidamento relative a interventi PNRR/PNC, disciplinati, anche dopo il 1° luglio 2023, dalle norme speciali riguardanti tali interventi contenute nel d.l. 77/2021 e ss.mm.ii. e dal nuovo Codice per quanto non regolato dalla disciplina speciale.

Come ulteriori elementi di novità introdotti dal [d.lgs. 36/2023](#), anche in evoluzione e graduazione rispetto al quadro normativo precedente, si annoverano:

le disposizioni sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici recate dalla Parte II del Codice, ovvero dagli artt. 19 e ss. [d.lgs. 36/2023](#), la cui attuazione decorre dal 1° gennaio 2024, come fattore, tra l’altro, di standardizzazione, di semplificazione, di riduzione degli oneri amministrativi in capo agli operatori economici, nonché di trasparenza delle procedure;

le norme in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui agli artt. 62 e 63, [d.lgs. 36/2023](#).

Tuttavia, l’aspetto particolarmente rilevante del nuovo Codice è rappresentato dall’inedita introduzione di alcuni principi generali, di cui i più importanti sono i primi tre declinati nel testo, veri e propri principi guida, ossia quelli del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato. Il nuovo Codice enuncia inoltre il valore funzionale della concorrenza e della trasparenza, tutelate non come mero fine ovvero sotto il profilo di formalismi fine a sé stessi, ma come mezzo per la massimizzazione dell’accesso al mercato e il raggiungimento del più efficiente risultato nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici.

Sempre come precisato dalla *Relazione agli articoli e agli allegati* al Codice, attraverso la codificazione dei suddetti principi, il nuovo Codice mira a favorire una più ampia libertà di iniziativa e di auto-responsabilità delle stazioni appaltanti, valorizzandone autonomia e discrezionalità (amministrativa e tecnica)7.

L’Aggiornamento PNA 2023 va quindi letto ed interpretato anche alla luce di tali principi.

1.6. La predisposizione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

La predisposizione del PTPC impone di verificare ove il relativo rischio si annidi in concreto. E la concretezza dell’analisi c’è solo se l’analisi del rischio è calata dentro l’organizzazione. Il tutto tenendo a mente che un rischio organizzativo è la combinazione di due eventi: in primo luogo, la

probabilità che un evento dato accada e che esso sia idoneo a compromettere la realizzazione degli obiettivi dell'organizzazione; in secondo luogo, l'impatto che l'evento provoca sulle finalità dell'organizzazione una volta che esso è accaduto.

La premessa non è fine a sé stessa. Il fenomeno riguarda da vicino ciò che la pubblica amministrazione è: in primo luogo, un'organizzazione che eroga servizi alla collettività, spesso in condizioni di quasi-monopolio legale e quindi al di fuori del principio di piena efficienza di mercato; in secondo luogo, un'organizzazione preordinata all'eliminazione delle situazioni di disuguaglianza, per garantire a tutte le persone eguali condizioni per l'accesso alle prestazioni ed alle utilità erogate. Dunque, un'organizzazione con compiti di facilitazione e di erogazione entro un mercato quasi-protetto.

Ma "organizzazione" significa strumento articolato in processi (a loro volta scomponibili in procedimenti), a ciascuno snodo dei quali sono preposte persone. Dunque, "analisi organizzativa" significa analisi puntuale dei processi di erogazione e di facilitazione e delle modalità di preposizione delle persone ai relativi centri di responsabilità. Il tutto per garantire che la persona giusta sia preposta alla conduzione responsabile del singolo processo di erogazione e/o di facilitazione.

A questo punto, è bene ricordare che la pubblica amministrazione è un'organizzazione a presenzaordinamentale necessaria proprio perché le sue funzioni sono normativamente imposte. Di più: un'organizzazione che deve gestire i propri processi di erogazione e facilitazione in termini non solo efficaci, ma anche e soprattutto efficienti, economici, incorrotti e quindi integri.

Il mancato presidio dei rischi organizzativi che la riguardano determina diseconomie di gestione, che si riflettono sul costo dei servizi erogati, producendo extra costi a carico del bilancio, che si riverberano sulla pressione fiscale piuttosto che sulla contrazione della qualità e della quantità dei servizi stessi. E quindi, in ultima istanza, sulle persone estranee alla pubblica amministrazione, ma che ne mantengono le organizzazioni per mezzo del prelievo fiscale (pagamento delle imposte, delle tasse, dei canoni e dei prezzi pubblici).

Guardare al rischio organizzativo non è dunque possibile se non avendo prima osservato come i processi di erogazione (o di produzione) e di facilitazione sono strutturati. Per gestire il rischio organizzativo occorre fare riferimento ai seguenti elementi:

In primo luogo, stabilire il contesto al quale è riferito il rischio. Il contesto deve essere circoscritto e dunque isolato nei suoi tratti essenziali e costitutivi. Per quel che interessa la pubblica amministrazione, il riferimento è al dato organizzativo in cui essa si articola. Esso è dunque circoscritto ai processi di erogazione ed a quelli di facilitazione, tenendo ben presente che essi, per scelte organizzative interne, possono essere unificati in centri di responsabilità unitari. Il contesto è dato anche dalle persone, ossia dai soggetti che sono preposti ai centri di responsabilità che programmano e gestiscono i processi di erogazione e di facilitazione. "Stabilire il contesto" si risolve dunque nell'analisi di tali processi, mettendoli in relazione con l'organigramma ed il funzionigramma dell'Ente.

In secondo luogo, identificare i rischi. Il problema dell'identificazione del rischio è semplificato, dalla circostanza che, ai presenti fini, esso coincide con il fenomeno corruttivo. Qui, peraltro, occorre intendersi su cosa il rischio da corruzione sia, e quindi, in ultima istanza, sul significato intensionale ed estensionale del termine "corruzione" e sui contorni della condotta corruttiva. A questo proposito un utile ausilio è fornito dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

– Dipartimento della Funzione pubblica – 25 gennaio 2013, n. 1: *"[...] il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319-ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel titolo II, capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite"*.

In terzo luogo, analizzare i rischi. L'analisi del rischio non è mai fine a sé stessa e, in particolare, non è un'inutile duplicazione dell'analisi del contesto interessato dal rischio. Analizzare i rischi di un'organizzazione significa individuare i singoli fatti che possono metterla in crisi in rapporto all'ambiente nel quale essi si manifestano. Il tutto tenendo conto che un rischio è un fatto il cui accadimento è probabile non in astratto, ma in concreto, ossia in relazione alla caratterizzazione del contesto. Non dimenticando che analizzare i rischi all'interno di un'organizzazione significa focalizzare l'attenzione duplicemente sia sulla causa, sia sui problemi sottostanti, ossia sui problemi che l'artefice del fattore di rischio mira a risolvere rendendo concreto il relativo fattore prima solo potenziale. Nel caso del rischio da corruzione, l'analisi del relativo fattore determina la necessità di verificare sia la causa del fenomeno corruttivo, sia ciò che attraverso la propria condotta il dipendente corrotto mira a realizzare, sia la provvista dei mezzi utilizzati dal corruttore. L'analisi dei rischi è il primo elemento nel quale si articola il piano di prevenzione della corruzione previsto dall'art. 1, comma 8 della [legge 6/11/2012, n. 190](#). Un buon modo per addivenirvi è sviluppare sistemi di auditing interno.

In quarto luogo, valutare i rischi. Valutare i rischi di un'organizzazione significa averli prima mappati e poi compiere una verifica sul livello di verosimiglianza che un evento probabile ed incerto possa divenire effettivo e concreto. Cosa certa è che la corruzione è un fenomeno che deve essere estirpato: in questo senso la scelta del legislatore è chiara. Meno evidente è però che i costi del processo di preservazione siano indifferenti. La valutazione e l'analisi dei rischi (qui del rischio da corruzione) conduce alla formazione di un piano dei rischi, il quale è un documento che deve essere oggetto di costante aggiornamento. Va da sé che la valutazione dei rischi è il secondo elemento nel quale si articola il piano di prevenzione della corruzione

previsto dall'art. 1, comma 8 della [legge 6 novembre 2012, n. 190](#).

In quinto luogo, enucleare le appropriate strategie di contrasto. La conoscenza è il presupposto della reazione ponderata ed efficace. Nessuna strategia è possibile senza un'adeguata conoscenza delle modalità in concreto attraverso cui le azioni che rendono effettivo un evento solo probabile sono attuabili in un contesto di riferimento dato. L'enucleazione delle strategie di contrasto e delle relative misure esaurisce i contenuti del piano di prevenzione della corruzione previsto dall'art. 1, comma 8 della [legge 6.11.2012, n. 190](#).

In sesto luogo, monitorare i rischi. Le azioni di contrasto attuate nei confronti dei rischi organizzativi devono essere puntualmente monitorate ed aggiornate per valutarne l'efficacia inibitoria e per misurare l'eventuale permanenza del rischio organizzativo marginale. Da ciò segue che il piano del rischio non è un documento pietrificato, ma, come tutti i piani operativi, uno strumento soggetto a riprogettazione e ad adeguamento continuo sulla base del feedback operativo. Non a caso, l'art. 1, comma 8 della [legge 6.11.2012, n. 190](#) lo prevede nella sua versione triennale con adeguamento anno per anno alla sopravvenienza di presupposti che ne rendono appropriata la rimodulazione.

PARTE PRIMA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Art. 1 DEFINIZIONE E VALIDITA' DEL PIANO

Il presente PTPCT è volto ad individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e gli strumenti di prevenzione.

L'individuazione di tali attività si fonda, sulla base dell'esperienza maturata nei diversi ambiti di competenza dell'Amministrazione e del costante presidio sulle strutture di riferimento.

A tal proposito l'elaborazione e redazione del Piano è effettuata sulla base di una valutazione dei procedimenti amministrativi volta ad individuare e graduare il più possibile la probabilità del verificarsi di un evento corruttivo e l'intensità del conseguente danno per la società, tenuto conto, inoltre, delle seguenti considerazioni:

- il contatto non necessario con l'utenza specie per procedure standardizzate e per informazioni ampiamente conoscibili, aumenta il rischio, senza alcun vantaggio concreto nei confronti dell'utenza stessa;
- la mancata trasparenza e la scarsa qualità di comprensione degli atti amministrativi non rende chiara la portata degli obblighi incombenti sull'Amministrazione;
- è richiesta ad ognuno dei dipendenti della società non solo la correttezza in relazione agli adempimenti dovuti per le procedure che attengono ai propri uffici ma anche l'assunzione di una correttezza comportamentale e di uno spirito collaborativo nei confronti della società di appartenenza e del Responsabile della prevenzione della corruzione;

- è necessaria un'attenzione all'indipendenza, professionalità ed adeguatezza organizzativa della struttura;
- è altresì necessaria la creazione di un metodo di lavoro che favorisca l'ascolto dei cittadini e degli utenti perché possano diventare anch'essi soggetti collaborativi nel contrasto alla corruzione;
- la probabilità del verificarsi di un evento di natura corruttiva in un dato contesto sulla base della conoscenza delle attività anche esecutive e sulla base delle esperienze pregresse;
- la gravità dei danni conseguenti all'evento corruttivo;
- l'incidenza della specifica attività all'interno delle singole strutture in rapporto al numero delle pratiche ed all'entità delle spese di erogazione, rispetto ai costi ed alla burocratizzazione delle misure anticorruzione;
- la più o meno alta discrezionalità nello svolgimento dell'attività amministrativa, il numero dei dipendenti coinvolti nello svolgimento dell'attività stessa.

Il PTPCT, che assicura anche il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalle vigenti normative, si ispira a principi di sensibilizzazione, comunicazione e formazione e risponde inoltre alle seguenti esigenze volte a:

- a)** prevedere, per le attività individuate, idonei meccanismi di formazione del personale dedicato, attuazione e controlli delle decisioni e delle attività, volti a prevenire il rischio di corruzione;
- b)** prevedere, con particolare riguardo alle suddette attività, obblighi di informazione sull'andamento delle attività nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione;
- c)** monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti e i connessi adempimenti nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- d)** monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- e)** individuare, informando preventivamente gli organi apicali della società, ulteriori obblighi di trasparenza rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge, nonché ulteriori ambiti di rischio e le relative attività di prevenzione.

Il PTPCT ha valenza triennale, fermo restando l'aggiornamento annuale. La sua caratteristica sostanziale consiste nella prevenzione delle attività a rischio; a tal fine e con cadenza almeno annuale i responsabili dei servizi/strutture/uffici della società, effettuano una verifica della mappatura del rischio, in modo da garantire una costante verifica dell'andamento

dell'attività amministrativa degli uffici cui sono preposti.

All'esito di tale attività di verifica i responsabili dei servizi/strutture/uffici della società, comunicano al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza, solo in casodi riscontro di eventuali anomalie, i risultati dell'analisi effettuata, nonché eventuali proposte finalizzate alla tempestiva adozione di strumenti atti alla prevenzione del rischio.

Il PTPCT verrà pubblicato sul sito web della società, nell'area direttamente accessibile denominata: "Società trasparente".

La società si impegna a dare la più ampia diffusione al presente Piano, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti in servizio.

I dipendenti nello svolgimento delle attività di competenza, si uniformano ai contenuti del presente Piano, traducendo in modelli operativi la formazione acquisita in tema di prevenzione della corruzione.

Tutti i dipendenti sono chiamati, ciascuno per il proprio ambito di competenza, nell'attività di analisi e di valutazione propositiva del Piano e delle attività a rischio.

I Responsabili dei servizi/strutture/uffici della società, organizzano, in caso di necessità, momenti di confronto con i dipendenti della struttura, per acquisire suggerimenti e valutazioni concrete circa l'implementazione delle attività a rischio, nonché stimoli per la conseguente attività di prevenzione.

Delle riunioni effettuate a tali fini, verrà redatto contestuale verbale.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11/2019 del 29.10.2019 è stato approvato Il Codice Etico. Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12/2021 del 04.10.2021 è stato aggiornato il Codice Etico. Si tratta di adempimento rilevante per l'anticorruzione, in quanto favorisce pratiche di buona amministrazione e stigmatizza le condotte lesive dell'onorabilità aziendale (**Codice Etico Allegato 1**). Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.17 del 28.11.2023 è stato deliberato il CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI Art. 54, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, aggiornato con le disposizioni del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2023, n. 81 Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», quale APPENDICE al "CODICE ETICO".

Art. 2. FASI, SOGGETTI E TEMPI DEL PROCESSO DI REDAZIONE DEL PIANO

2.1. Le fasi del Piano

Ai sensi dell'art. 1 comma 9, lett. a) della [legge 190/2012](#) il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza deve individuare "le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le

proposte dei dirigenti/responsabili di servizio, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'art. 16, comma 1, lettera a-bis) del D.lgs.30 marzo 2001, n.165".

Nell'adempimento del suddetto obbligo, in sede di prima adozione del PTPCT, il processo per l'individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione si è articolato nelle seguenti fasi:

a) Censimento dei processi e procedimenti

- Stante l'attuale indisponibilità di un repertorio completo di tutti i processi amministrativi e della loro articolazione in fasi/flussi, l'elenco dei procedimenti non ha pretesa di esaustività, ma si concentra nell'individuazione di un elenco il più completo possibile dei processi maggiormente rilevanti per frequenza e mole;
- Vista la differenza intrinseca fra processi amministrativi e il loro possibile grado di scomposizione in procedimenti e sotto procedimenti, l'elenco non vanta assoluta omogeneità del livello di dettaglio, ma si pone come obiettivo la completezza così come intesa nel punto precedente.

b) Analisi del rischio corruttivo

- Per ogni processo/procedimento individuato nell'elenco di cui alla lettera a), il Rischio di corruzione è stato valutato con riferimento alla probabilità dell'accadimento dell'evento corruttivo e all'impatto dell'eventuale evento corruttivo. Tali valori numerici, sono stati individuati sulla base della storia dell'Ente, sulla loro percezione relativa da parte del Responsabile di Servizio competente e della casistica di rilievo presente nella letteratura di materia: non possono quindi essere assunti come parametri oggettivi e assoluti, ma dovranno essere valutati come indicatori quali-quantitativi.

c) Individuazione delle misure di contrasto

- Valutazione delle azioni e iniziative che collaborano a mitigare e, laddove possibile, al graduale superamento dei rischi evidenziati.

2.2 Il contesto esterno

L'analisi del contesto esterno è finalizzata a consentire all'amministrazione – nei limiti dei dati disponibili sulla base delle competenze dalla stessa esercitate e della collaborazione fornita da altri enti e soggetti – di conoscere e valutare le dinamiche economiche, sociali e culturali del territorio di riferimento, ai fini della definizione di una più adeguata strategia di prevenzione di potenziali fenomeni corruttivi.

Per lo svolgimento di tale analisi, l'amministrazione si è avvalsa dei dati forniti dalla documentazione di seguito indicata, che è citata quale fonte delle informazioni riportate nel seguito del presente paragrafo:

- Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza

pubblica e sulla criminalità organizzata, presentata dal Ministro dell'interno alla Camera dei deputati;

- Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia presentata dal Ministro dell'interno alla Camera dei deputati;

Con riguardo alla complessiva incidenza di fenomeni criminali, dall'esame della documentazione sopra citata emerge che il territorio della Provincia di Brescia è ad oggi caratterizzato dalla sostanziale assenza di qualificate organizzazioni criminali autoctone, a cui si contrappone, peraltro, la presenza di forme delinquenziali a prevalente matrice etnica attive principalmente nei settori del narcotraffico, dello sfruttamento dell'immigrazione clandestina, della prostituzione, dei reati predatori e della contraffazione di marchi.

Lo scenario criminale della provincia di Brescia risente dell'influenza di rilevanti fattori, quali la vicinanza al territorio milanese, la presenza di importanti vie di comunicazione e le particolari connotazioni economico-finanziarie del contesto. Infatti, si registrano: un alto tenore di vita, un diffuso benessere, la presenza di numerose aziende attive nei settori turistico, edile, immobiliare, dei beni voluttuari (autosaloni e centri commerciali) e dell'intrattenimento (discoteche e night-club). A ciò si aggiunge, quale ulteriore stimolo di penetrazione per la criminalità organizzata, la vicinanza con le note località turistiche e di conseguenza la più ampia possibilità di riciclare i proventi da attività illecite. Pertanto, il territorio bresciano, in ragione delle non poche possibilità che offre, è considerato un bacino ideale per la perpetrazione anche di delitti di carattere tributario o attività di reimpiego e di riciclaggio, spesso portate a compimento, con sempre più rilevanti modalità esecutive.

Il territorio bresciano è interessato dall'operatività di proiezioni della criminalità mafiosa tradizionale, con particolare riferimento alle consorterie della 'Ndrangheta calabrese, il cui scopo principale è quello di radicarsi nella realtà economica locale e legale al fine di reinvestire e riciclare i proventi illeciti nei settori di maggiore rilevanza economica, soprattutto in quello edilizio e turistico-alberghiero e attraverso l'aggiudicazione di appalti pubblici. Al riguardo, le potenzialità economiche e finanziarie di tutta l'area costituiscono un bacino di primario interesse per iniziative imprenditoriali di elevato profilo in diversi settori, e ciò ancor più per l'imprenditoria criminale che può disporre di risorse facilmente reperibili, frutto di attività criminose. Inoltre, in un contesto che risente di un clima di recessione economica, le difficoltà di imprenditori (piccoli e medi), connesse all'accesso al credito, sono all'origine di pratiche usuraie finalizzate a subentrare nelle svariate attività economiche.

La criminalità etnica (africana, dell'Est Europa, dell'area balcanica, del Sudamerica e cinese), risulta attiva in molteplici attività delittuose. Le attività investigative hanno dimostrato il significativo interesse e coinvolgimento per il narcotraffico e per il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e del conseguente impiego degli immigrati sia come manodopera in nero negli opifici sia come manovalanza criminale nei settori dello sfruttamento della

prostituzione e dello spacci di sostanze stupefacenti. Diffuso è il fenomeno delle truffe e rapine poste in essere da soggetti appartenenti a famiglie di nomadi.

Con riguardo all'incidenza di fenomeni di corruzione e concussione, i dati disponibili con riferimento alla Lombardia rivelano tassi significativi di incidenza, certamente non inferiori a quelli registrati in altre regioni italiane. Non si dispone di dati ufficiali a livello locale di delitti contro la pubblica amministrazione. Utilizzando fonti giornalistiche si può ritenere che il fenomeno non assuma una rilevanza elevata.

2.3 Il contesto interno e l'organizzazione

La struttura organizzativa della società SIV srl al momento di stesura del presente piano evidenzia l'organigramma che si unisce come **Allegato 2**.

L'amministrazione si è avvalsa dei dati concernenti:

- i procedimenti giudiziari, disciplinari e per responsabilità amministrativo-contabile a carico di dipendenti dell'amministrazione, le segnalazioni pervenute ed i casi di violazione di norme del codice di comportamento, in quanto suscettibili di assumere rilevanza in relazione al verificarsi di fatti corruttivi;
- lo stato di attuazione della mappatura dei procedimenti amministrativi e dei processi organizzativi.

Con riguardo all'incidenza di fenomeni corruttivi all'interno dell'amministrazione, i dati disponibili rivelano, con riferimento al triennio 2020- 2023:

- n. // procedimenti penali a carico di dipendenti per reati contro la pubblica amministrazione;
- n. // procedimenti disciplinari conseguenti ai fatti penalmente rilevanti indicati al punto precedente;
- la ricezione di n. // segnalazioni suscettibili di assumere rilevanza in relazione al verificarsi di reati corruttivi;
- la ricezione di n. // segnalazioni di casi di violazione delle norme del codice di comportamento.

Si ritiene che tali dati testimonino, allo stato attuale, nessuna incidenza di fenomeni corruttivi all'interno della società.

2.4. I soggetti coinvolti nell'attività di prevenzione della corruzione.

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno della società ed i relativi compiti e funzioni sono:

Consiglio di Amministrazione/Assemblea:

- designa il Responsabile dell'Anticorruzione (art. 1, comma 7, della [l. n. 190](#));
- adotta il Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e della trasparenza ed i suoi aggiornamenti;
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- propone lo stanziamento delle risorse economiche necessarie ad attuare il Piano.

il RPCT:

- elabora e propone al Consiglio di Amministrazione il PTPCT;
- svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità (art. 1
- [l. n. 190 del 2012](#); art. 15 D.lgs. n. 39 del 2013); elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, del 2012);
- coincide con il responsabile della trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni (art. 43 D.lgs. n. 33 del 2013); Per la società SIV Srl è nominato nella figura del Direttore Generale come da Verbale n.05/2021 del 15/03/2021;
- svolge altresì i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza;
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n.3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- propone l'aggiornamento del Codice di Comportamento;
- procede ad ogni altro adempimento previsto dalla legge e dal presente PTPCT.

tutti i Responsabili di Servizio/Settore/Ufficio per l'area di rispettiva competenza:

- svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, dei referenti e dell'autorità giudiziaria; partecipano al processo di gestione del rischio;
- propongono le misure di prevenzione;
- assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale per quanto di competenza;
- osservano le misure contenute nel PTPCT (art. 1, comma 14, della [l. n. 190 del 2012](#));
- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;

- forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

tutti i dipendenti della società:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel PTPCT (art. 1, comma 14, della [l. n. 190 del 2012](#));
- segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente; segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990);

i collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione:

- osservano le misure contenute nel PTPCT;
- segnalano le situazioni di illecito eventualmente riscontrate.

Art. 3 AREE DI RISCHIO E SUA GESTIONE

La pianificazione, mediante l'adozione del PTPCT, è il mezzo per attuare la gestione del rischio. Per "gestione del rischio" si intende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'attività della società con riferimento al rischio di corruzione. La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi.

3.1 Principi per la gestione del rischio (tratti da UNI ISO 31000 2010)

Per far sì che la gestione del rischio sia efficace, un'organizzazione dovrebbe, a tutti i livelli, seguire i principi riportati qui di seguito.

a) La gestione del rischio crea e protegge il valore.

La gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi ed al miglioramento della prestazione, per esempio in termini di salute e sicurezza delle persone, security*, rispetto dei requisiti cogenti, consenso presso l'opinione pubblica, protezione dell'ambiente, qualità del prodotto gestione dei progetti, efficienza nelle operazioni, governance e reputazione.

b) La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione.

La gestione del rischio non è un'attività indipendente, separata dalle attività e dai processi principali dell'organizzazione. La gestione del rischio fa parte delle responsabilità della

direzione ed è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e tutti i processi di gestione dei progetti e del cambiamento.

c) La gestione del rischio è parte del processo decisionale.

La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative.

d) La gestione del rischio tratta esplicitamente l'incertezza.

La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell'incertezza, della natura di tale incertezza e dicome può essere affrontata.

e) La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva.

Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce all'efficienza ed a risultati coerenti, confrontabili ed affidabili.

f) La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili.

Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione quali dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori d'interesse, osservazioni, previsioni e parere di specialisti. Tuttavia, i responsabili delle decisioni dovrebbero informarsi, e tenerne conto, di qualsiasi limitazione dei dati o del modello utilizzati o delle possibilità di divergenza di opinione tra gli specialisti.

g) La gestione del rischio è "su misura".

La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio dell'organizzazione.

h) La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali.

Nell'ambito della gestione del rischio individua capacità, percezioni e aspettative delle persone esterne ed interne che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione.

i) La gestione del rischio è trasparente e inclusiva.

Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d'interesse e, in particolare, dei responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell'organizzazione, assicura che la gestione del rischio rimanga pertinente ed aggiornata. Il coinvolgimento, inoltre, permette che i portatori d'interesse siano opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in considerazione nel definire i criteri di rischio.

j) La gestione del rischio è dinamica.

La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuamente. Ogni qualvolta accadono eventi esterni ed interni, cambiano il contesto e la conoscenza, si attuano il monitoraggio ed il riesame, emergono nuovi rischi, alcuni rischi si modificano ed altri scompaiono.

k) La gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell'organizzazione.

Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità della propria gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della propria organizzazione.

* Nota Nazionale: per "security" si intende la prevenzione e protezione per eventi in prevalenza di natura dolosa e/o colposa che possono danneggiare le risorse materiali, immateriali, organizzative e umane di cui un'organizzazione dispone o di cui necessita per garantirsi un'adeguata capacità operativa nel breve, nel medio e nel lungo termine. (adattamento delle definizioni di "security aziendale" della UNI 10459:1995).

3.2 Individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione nella società

Le attività a rischio di corruzione (art. 1 co. 4, co. 9 lett. "a" [legge 190/2012](#)), sono così individuate:

- materie oggetto di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi;
- materie oggetto di codice di comportamento dei dipendenti della società;
- materie il cui contenuto è pubblicato nei siti internet delle pubbliche amministrazioni art. 54D.lgs. 82/2005 (codice amministrazione digitale);
- retribuzioni dei dirigenti e tassi di assenza e di maggiore presenza del personale;
- trasparenza;
- materie oggetto di informazioni rilevanti con le relative modalità di pubblicazione individuate con DPCM ai sensi del comma 31, art. 1, [legge 190/2012](#);

Per ogni unità organizzativa della società sono ritenute attività ad elevato rischio di corruzione tutti i procedimenti di seguito riportati:

1. Autorizzazioni;
2. Concessioni;
3. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
4. Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
5. Concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera.

I suddetti procedimenti corrispondono alle aree di rischio obbligatorio per tutte le amministrazioni che ne riporta un elenco minimale, cui si aggiungono le ulteriori aree individuate da ciascuna amministrazione in base alle specificità dell'ente.

Il PNA comprensivo dei relativi aggiornamenti riecheggia i principi ai quali deve ispirarsi ogni amministrazione nella prevenzione e gestione del rischio corruzione:

a) va condotta in modo da realizzare l'interesse pubblico alla prevenzione della corruzione e alla

trasparenza. Pertanto, non è un processo formalistico né un mero adempimento burocratico;

- b)** è parte integrante del processo decisionale, pertanto, essa non è un'attività meramente ricognitiva, ma deve supportare concretamente la gestione, con particolare riferimento all'introduzione di efficaci strumenti di prevenzione e deve interessare tutti i livelli organizzativi;
- c)** è realizzata assicurando l'integrazione con altri processi di programmazione e gestione (in particolare con il ciclo di gestione della performance e i controlli interni) al fine di porre le condizioni per la sostenibilità organizzativa della strategia di prevenzione della corruzione adottata. Detta strategia deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi delle amministrazioni e degli enti. Gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori devono, di norma, essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi. L'attuazione delle misure previste nel PTPCT è opportuno divenga uno degli elementi di valutazione del dirigente e, per quanto possibile, del personale non dirigenziale;
- d)** è un processo di miglioramento continuo e graduale. Essa, da un lato, deve tendere alla completezza e al massimo rigore nella analisi, valutazione e trattamento del rischio e, dall'altro, deve tener conto dei requisiti di sostenibilità e attuabilità degli interventi;
- e)** implica l'assunzione di responsabilità. Essa si basa essenzialmente su un processo di diagnosi e trattamento e richiede, necessariamente, di fare scelte in merito alle più opportune modalità di valutazione e trattamento dei rischi. Le scelte e le relative responsabilità riguardano, in particolare, gli organi di indirizzo, i dirigenti, il RPCT;
- f)** è un processo che tiene conto dello specifico contesto interno ed esterno di ogni singola amministrazione o ente, nonché di quanto già attuato (come risultante anche dalla relazione del RPC). Essa non deve riprodurre in modo integrale e acritico i risultati della gestione del rischio operata da altre amministrazioni (ignorando dunque le specificità dell'amministrazione interessata) né gli strumenti operativi, le tecniche e le esemplificazioni proposti dall'Autorità o da altri soggetti (che hanno la funzione di supportare, e non di sostituire, il processo decisionale e di assunzione di responsabilità interna);
- g)** è un processo trasparente e inclusivo, che deve prevedere momenti di efficace coinvolgimento dei portatori di interesse interni ed esterni;
- h)** è ispirata al criterio della prudenza volto anche ad evitare una sottostima del rischio di corruzione;
- i)** non consiste in un'attività di tipo ispettivo o con finalità repressive. Implica valutazioni non sulle qualità degli individui ma sulle eventuali disfunzioni a livello organizzativo.

In particolare, il PNA 2022 e l'aggiornamento PNA 2023 sottolinea la necessità di riferirsi principalmente ai processi rilevanti per l'attuazione degli obiettivi di PNRR e dei fondi strutturali e collegati agli obiettivi di performance nonché ai processi che si caratterizzano per:

- l'ampio livello di discrezionalità di cui gode l'amministrazione (ad es. aree che la [L. 190/2012](#) ritiene a rischio generale quali autorizzazioni o concessioni, concorsi e prove selettive per il reclutamento del personale e la progressione di carriera, ecc.);
- il notevole impatto socioeconomico rivestito anche in relazione alla gestione di risorse finanziarie (a cui vanno ricondotti i processi relativi ai contratti pubblici e alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati);
- essere risultati ad elevato rischio in relazione a fatti corruttivi pregressi o al monitoraggio svolto dall'amministrazione sui precedenti PTPCT.

3.2.1 Aree e sotto-aree di rischio

A) Area: acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del crono programma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an

6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

Il sistema di affidamento si scompone nelle seguenti fasi: programmazione, progettazione della gara, selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione e rendicontazione.



Fasi delle procedure di approvvigionamento

Programmazione: necessità di prestare particolare attenzione ai processi di analisi e definizione dei fabbisogni, a tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione.

Possibili eventi rischiosi

Per il processo di analisi e definizione dei fabbisogni, gli eventi rischiosi possono consistere nella definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico) o nell'abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive. Rileva, altresì, l'intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.

Misure

- Adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive emerse da rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.
- Audit interni su fabbisogni.
- Introduzione elementi di programmazione annuale.
- Attivazione controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali.

Progettazione della gara

Processi e procedimenti rilevanti

L'impostazione della strategia di acquisto è cruciale per assicurare la rispondenza dell'intera – e più ampia - procedura di approvvigionamento al perseguimento del pubblico interesse, nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 2 del Codice dei Contratti Pubblici. In tale fase possono, ad esempio, rilevare i seguenti processi: effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche; nomina del responsabile del procedimento; individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; individuazione degli elementi essenziali del contratto; determinazione dell'importo del contratto; scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata; predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato; definizione dei criteri di partecipazione, dei criteri di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Possibili eventi rischiosi

Diversi sono gli eventi rischiosi che possono essere considerati, quali ad esempio:

- la nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti
- (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza;
- la fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara;
- l'attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato;
- l'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore;
- predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.

Misure

- Obbligo di motivazione nella determina/delibera a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).
- Adozione di criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto.
- Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e

il rispetto della normativa anticorruzione.

- Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta.
- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.
- Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.
- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nel Codice Etico.
- Adesione alla normativa e alla prassi (es. linee guida ANAC) di tempo in tempo vigenti.
- Adozione di procedure interne.

Selezione del contraente

Processi e procedimenti rilevanti

Nella fase di selezione, gli enti sono chiamati a porre in essere misure concrete per prevenire conflitti di interesse (cfr. considerando 16 della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014) o possibili applicazioni distorte delle diverse disposizioni del Codice, rilevanti al fine di condizionare gli esiti della procedura a motivo della sussistenza di un interesse finanziario, economico o altro interesse personale costituente una minaccia all'imparzialità e indipendenza dell'azione pubblica. I processi che possono rilevare in questa fase sono, ad esempio:

- la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari;
- la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte;
- il trattamento e la custodia della documentazione di gara;
- la nomina della commissione di gara;
- la gestione delle sedute di gara;
- la verifica dei requisiti di partecipazione;
- la valutazione delle offerte e la verifica di anomalia delle offerte;
- l'aggiudicazione provvisoria;
- l'annullamento della gara;
- la gestione di elenchi o albi di operatori economici.

Possibili eventi rischiosi

In questa fase, gli eventi rischiosi derivano dalla possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RUP, seggio di gara, commissione giudicatrice di gara, soggetti coinvolti nella verifica

dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara. Possono rientrare in tale alveo, ad esempio, azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito; la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.

Misure

- Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.
- Organi collegiali.
- Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara.
- Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte.
- Corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici).
- Trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.
- Scelta dei componenti delle commissioni giudicatrici, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, conformemente alle previsioni di legge e alla prassi vigenti.
- Rilascio da parte dei commissari componenti delle commissioni giudicatrici di dichiarazioni attestanti:
 - Esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;
 - Non aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice);
 - Se professionisti, iscrizione in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);
 - Non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice);
 - Non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali e l'assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c.
- L'introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle

offerte normalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia.

- Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo / collegamento / accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate".
- La check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico.
- Per le gare destinate ad essere celebrate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, acquisizione da parte del RUP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.
- Menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta.
- Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.
- Preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara.

Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processi e procedimenti rilevanti

La verifica dell'aggiudicazione costituisce un momento essenziale di accertamento della correttezza della procedura espletata, sia in vista della successiva stipula del contratto sia nell'ottica dell'apprezzamento della sussistenza dei requisiti generali e speciali di partecipazione in capo all'aggiudicatario. In questa fase i processi rilevanti sono, ad esempio, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto, l'effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni, la formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto.

Possibili eventi rischiosi

In questa fase, gli eventi rischiosi attengono, ad esempio, all'alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Specularmente, un altro evento rischioso consiste nella possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria. Rileva, altresì, la possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.

Misure

- Collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente dell'ufficio acquisti e la presenza dei funzionari dell'ufficio.
- Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.

Esecuzione del contratto

Processi e procedimenti rilevanti

In questa fase, che è relativa al momento in cui l'esecutore pone in atto i mezzi e l'organizzazione necessaria a soddisfare il fabbisogno dell'amministrazione, secondo quanto specificamente richiesto in contratto, è indispensabile che l'ente si doti di ogni strumento utile a verificare l'esatto adempimento. Attesa la particolare esposizione al rischio corruttivo, i processi che rilevano sono, ad esempio, quelli di:

- approvazione delle modifiche del contratto originario;
- autorizzazione al subappalto;
- ammissione delle varianti;
- verifiche in corso di esecuzione;
- verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);
- apposizione di riserve;
- gestione delle controversie;
- effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Possibili eventi rischiosi

In questa fase, i principali eventi rischiosi consistono nella mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara). Molto frequente è l'approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'onere (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio. Con riferimento al subappalto, un possibile rischio consiste nella mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore. Rileva, altresì, l'apposizione di riserve generiche a

cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.

Misure

- Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma.
- Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.
- Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.
- Definizione di un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire al RUP ed al RPCT di avere tempestiva conoscenza dell'osservanza degli adempimenti in materia di subappalto.
- In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto.

Rendicontazione del contratto

Processi e procedimenti rilevanti

Nella fase di rendicontazione del contratto, momento nel quale l'amministrazione verifica la conformità o regolare esecuzione della prestazione richiesta ed effettua i pagamenti a favore dei soggetti esecutori, è importante mappare il procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo), il procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture), nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.

Possibili eventi rischiosi

In questa fase, i fenomeni corruttivi possono manifestarsi sia attraverso alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari. Possono, ad esempio, essere considerati tra gli eventi rischiosi l'attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.

Indicatori

In questa fase può essere estremamente utile verificare di quanto i contratti conclusi si siano discostati, in termini di costi e tempi di esecuzione, rispetto ai contratti inizialmente

aggiudicati. Un indicatore di scostamento medio dei costi può essere calcolato rapportando gli scostamenti di costo di ogni singolo contratto con il numero complessivo dei contratti conclusi. Per il calcolo dello scostamento di costo di ciascun contratto sarà necessario fare la differenza tra il valore finale dell'affidamento risultante dagli atti del collaudo ed il relativo valore iniziale e rapportarla poi al valore iniziale. Un indicatore siffatto non analizza le ragioni per le quali i contratti subiscono variazioni di costo; tuttavia, una percentuale elevata di scostamenti di costo, in aumento e per un numero elevato di contratti, dovrebbe indurre ad adottare misure specifiche di controllo e monitoraggio. Analogamente è possibile costruire un indicatore sui tempi medi di esecuzione degli affidamenti. In questo caso sarà necessario riportare gli scostamenti di tempo di ogni singolo contratto con il numero complessivo dei contratti conclusi. Per il calcolo dello scostamento di tempo di ciascun contratto sarà necessario fare la differenza tra il tempo effettivamente impiegato per la conclusione del contratto ed il relativo tempo previsto da progetto e rapportarla al tempo di conclusione inizialmente previsto.

Misure

- Effettuazione di un report da parte dell'ufficio contratti, al verificarsi di eventuali criticità, al fine di rendicontare al RUP e al RPCT le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalità di aggiudicazione, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonché tutti gli altri parametri utili per individuare l'iter procedurale seguito.
- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante.

Ulteriori Misure previste dall'aggiornamento al PNA 2023

Si intendono recepite nel presente Piano, in quanto applicabili, le misure di prevenzione previste dalla Tabella 1 dell'aggiornamento 2023 al PNA, approvato con deliberazione ANAC n. 605 del 19.12.2023.

Parimenti si intendono recepite, in quanto applicabili, le tipologie di misure dedotte nella Tabella 2 dell'aggiornamento 2023 al PNA, approvato con deliberazione ANAC n. 605 del 19.12.2023.

Si rinvia ai contenuti delle predette Tabelle n. 1) e n. 2), intendendosi in questa sede, interamente riportate e trascritte.

L'adozione delle ridette misure costituisce obiettivo del presente PTCPT ed avverrà gradatamente e in relazione alla effettiva possibilità attesa la natura e le caratteristiche della Società.

La deliberazione ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 introduce l'avvio della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del contratto pubblico. L'avvento della completa digitalizzazione costituisce di per sé fondamentale strumento di controllo ed efficace misura di anticorruzione alla quale è soggetta la Società talché appare più che opportuno farne menzione nel presente aggiornamento PTPCT 2024-2026.

Dal 1° gennaio 2024 acquista piena efficacia la disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con [decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36](#), che prevede la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici.

La digitalizzazione si applica a tutti i contratti sottoposti alla disciplina del Codice, ossia contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali. La digitalizzazione dell'intero ciclo di vita di un contratto pubblico comporta che le fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione vengano gestite mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Di conseguenza, una stazione appaltante o un ente concedente che intende affidare un contratto di appalto o concessione, di qualunque importo, deve ricorrere ad una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata per provvedere a tale affidamento.

Indicazioni dettagliate relativamente all'avvio del processo digitalizzazione sono fornite nel Comunicato adottato, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la delibera n. 582 del 13 dicembre 2023.

Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)

Per dare attuazione alla digitalizzazione è stato realizzato un complesso sistema denominato "ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)". L'ecosistema si fonda sull'infrastruttura tecnologica della **Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)** per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati.

L'Ecosistema nazionale ha, come fulcro, la **Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP)** gestita da Anac la quale interagisce, da un lato, con le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate utilizzate dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti per gestire il ciclo di vita dei contratti, dall'altro con le banche dati statali che detengono le informazioni necessarie alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti per gestire le varie fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici. La BDNCP scambia dati e informazioni in modalità interoperabile con tutte le altre componenti dell'ecosistema.

Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP)

La **Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP)**, attraverso le sue sezioni e componenti, rende disponibili i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici.

Nella costruzione dell'ecosistema sono stati individuati tutti i flussi di dati che le piattaforme devono trasmettere alla BDNCP per la corretta gestione delle fasi del ciclo di vita dei contratti e, mediante tale trasmissione, vengono automaticamente assolti i relativi obblighi di trasparenza e pubblicità legale. Ad esempio, quando la BDNCP riceve, da una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, uno specifico flusso di dati relativo alla pubblicazione di un bando, la BDNCP provvede a rilasciare il CIG e ad assolvere ai relativi obblighi di pubblicazione in ambito europeo e nazionale; allo stesso modo, quando la BDNCP riceve dalla piattaforma un flusso di dati relativo ai soggetti che hanno presentato un'offerta in gara, consente l'accesso al fascicolo virtuale dell'operatore economico per effettuare le necessarie verifiche.

Le modalità di funzionamento della BDNCP sono stabilite nel provvedimento ex articolo 23 del Codice, adottato con [delibera n. 261 del 20 giugno 2023](#).

Piattaforme di approvvigionamento digitale certificate

L'obbligo di ricorrere esclusivamente a **piattaforme di approvvigionamento digitale certificate** dipende dal fatto che solo queste ultime fanno parte dell'**ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale** e sono pertanto le uniche che possono scambiare dati e informazioni con la BDNCP e acquisire i CIG. Per questo motivo, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione.

Le piattaforme possono ottenere la certificazione per una o più fasi del ciclo di vita del contratto, e la stazione appaltante o l'ente concedente può utilizzare una o più piattaforme nell'ambito della gestione del ciclo di vita del medesimo contratto. In sostanza, la stazione appaltante o l'ente concedente può utilizzare, per il medesimo contratto, una piattaforma diversa per ogni fase del ciclo di vita dello stesso.

Il **Registro Piattaforme Certificate (RPC)**, che contiene l'elenco delle piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno ottenuto la certificazione per una specifica fase del ciclo di vita dei contratti pubblici, è consultabile sul sito ANAC, sezione **Registro Piattaforme Certificate**. Stazioni appaltanti o enti concedenti che non si siano procurati una propria piattaforma di approvvigionamento digitale certificata possono ricorrere alle piattaforme certificate messe a disposizione da altre amministrazioni (stazioni appaltanti, enti concedenti, centrali di committenza, soggetti aggregatori, Regioni o Province Autonome).

Acquisizione dei CIG

A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'acquisizione del CIG viene effettuata direttamente dalle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate che gestiscono il ciclo di vita del contratto, mediante lo scambio di dati e informazioni con la BDNCP. Di conseguenza, il CIG non deve più essere acquisito inserendo dati in un sistema separato, come succedeva con SIMOG/SmartCIG. Non esiste più lo SmartCIG, ora tutti i contratti sono gestiti mediante acquisizione del CIG.

La gestione del contratto sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata consente di acquisire immediatamente il CIG, al momento della gestione della specifica fase del contratto che lo richiede, mediante scambio di dati in modalità interoperabile tra BDNCP e la piattaforma. L'acquisizione del CIG è obbligatoria non solo per tutti i contratti pubblici che sono sottoposti alla disciplina del Codice, ma anche per diversi tipi di contratti esclusi dal Codice, nonché per tutte quelle fattispecie sottoposte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Per queste tipologie è stata prevista una duplice possibilità per acquisire il CIG: ricorrere alle piattaforme certificate oppure utilizzare un'interfaccia web messa a disposizione dalla **Piattaforma contratti pubblici – PCP** (sezione della BDNCP).

Ulteriori e più dettagliate indicazioni sulle modalità di acquisizione dei CIG per le varie casistiche indicate e per alcuni ulteriori casi particolari, sono contenute nel Comunicato adottato, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con delibera n. 582 del 13 dicembre 2023. Le modalità alternative di acquisizione del CIG sono valide fino al 30 giugno 2024, con successiva comunicazione verranno rese note le nuove indicazioni.

Affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro

Col **Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024**, l'Autorità, al fine di favorire le Amministrazioni nell'adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l'utilizzo delle piattaforme certificate e garantire così un migliore passaggio verso l'amministrazione digitale, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ritiene in ogni caso necessario chiarire che allo scopo di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione, l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla **Piattaforma contratti pubblici – PCP**, sarà disponibile anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro **fino al 30 settembre 2024**. Tale strumento rappresenta una modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle piattaforme di approvvigionamento certificate, per il primo periodo di operatività della digitalizzazione.

A decorrere dal 1° ottobre 2024, anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro sarà obbligatorio il ricorso alle piattaforme certificate. Pertanto, si invitano tutti i soggetti interessati ad attuare le attività necessarie a garantire la corretta operatività dell'ecosistema di approvvigionamento digitale.

Restano valide le indicazioni di cui alla delibera n. 585 del 19 dicembre 2023 con riferimento alle spese giornaliere di importo inferiore a € 1.500.

Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE)

Una delle sezioni della BDNCP è il **Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE)** che consente alle stazioni appaltanti ed agli enti concedenti di verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale da parte degli operatori economici. La verifica può essere svolta

durante la procedura di affidamento e in corso di esecuzione del contratto. Mediante il FVOE possono essere verificati i requisiti dei partecipanti, degli ausiliari, dei subappaltatori. Il FVOE, da un lato, acquisisce dati e informazioni certificate attraverso i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, dall'altro consente agli operatori economici, tramite apposite funzionalità, di inserire informazioni e certificazioni la cui produzione è carico degli operatori stessi e che sono necessarie alla comprova.

Il funzionamento del FVOE è disciplinato dal provvedimento ex articolo 24 del Codice adottato, d'intesa con il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID)**, con [delibera n. 262 del 20 giugno 2023](#).

Tale provvedimento e i relativi allegati indicano anche i requisiti e le cause di esclusione verificabili attraverso il FVOE, nonché i dati e le informazioni disponibili. Il FVOE si evolve dalla versione FVOE 1.0, nella quale era richiesto il PassOE da parte dell'operatore economico per autorizzare l'accesso al relativo fascicolo, alla versione FVOE 2.0 nella quale il PassOE non è più richiesto dal momento che sono previsti meccanismi di autorizzazione diversi. La documentazione di gara relativa alle procedure avviate dopo il 1° gennaio 2024 non deve più prevedere la presentazione del PassOE da parte degli operatori economici. Ulteriori indicazioni relative alle modalità di verifica tramite il FVOE 1.0 e il FVOE 2.0 sono contenute nel Comunicato adottato, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con delibera n. 582 del 13 dicembre 2023.

Pubblicità legale

L'avvio della digitalizzazione prevede notevoli novità in tema di pubblicità legale di bandi e avvisi relativi ai contratti pubblici in ambito europeo e in ambito nazionale. Per la pubblicità in ambito europeo, dal 1° gennaio 2024 l'ANAC diventa e-sender nazionale, ossia l'unico soggetto deputato a trasmettere bandi e avvisi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'UE. Di conseguenza le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non devono più provvedere autonomamente a tale trasmissione.

Per la pubblicità in ambito nazionale, la Piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP sostituisce la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici. Di conseguenza, bandi e avvisi relativi a procedure avviate dopo il 1° gennaio 2024 sono pubblicati sulla Piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP e i relativi effetti giuridici decorrono dalla data di pubblicazione su quest'ultima. La pubblicità legale è gratuita, pertanto non vi sono più costi a carico degli operatori economici, né a carico delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Per assicurare la pubblicità legale di bandi e avvisi, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non devono fare altro che gestire la fase del ciclo di vita del contratto relativa alla pubblicazione mediante una piattaforma di approvvigionamento digitale, certificata per la fase di pubblicazione. Con l'avvio della digitalizzazione, infatti, non è più richiesta una diversificazione delle forme di

pubblicazione, né di svolgere ulteriori adempimenti per garantire la pubblicità legale. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti compilano, sulla piattaforma, i bandi e gli avvisi secondo i nuovi modelli di formulari europei (cosiddetti "efoms") o secondo i template predisposti per la pubblicazione sulla BDNCP. Le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate per la fase di pubblicazione, interagendo in modalità interoperabile con la BDNCP trasmettono a quest'ultima, tutti i dati necessari alla pubblicazione. La BDNCP, a sua volta, trasmette i dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'UE affinché quest'ultimo provveda alle pubblicazioni in ambito europeo, e procede alla pubblicazione nazionale sulla piattaforma di pubblicità legale presso la BDNCP stessa. Le modalità di attuazione della pubblicità legale nella BDNCP sono disciplinate dal provvedimento ex articolo 27 del Codice adottato, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con [delibera n. 263 del 20 giugno 2023](#).

Ulteriori indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale per le procedure avviate prima del 31 dicembre 2023 sono contenute nel Comunicato adottato, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con delibera n. 582 del 13 dicembre 2023.

Trasparenza dei contratti pubblici

L'articolo 28 del Codice stabilisce gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici e demanda all'ANAC l'individuazione delle informazioni, dei dati e delle relative modalità di trasmissione.

L'ANAC ha adottato il provvedimento ex articolo 28 del Codice con [delibera n. 264 del 20 giugno 2023](#), come modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023. La digitalizzazione dei contratti pubblici semplifica anche l'assolvimento dei relativi obblighi di pubblicazione a fini di trasparenza. Infatti, la gestione del ciclo di vita dei contratti tramite piattaforme di approvvigionamento digitale certificate assicura anche il rispetto degli obblighi di trasparenza per tutti i dati trasmessi alla BDNCP.

In concreto, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti pubblicano, sul sito istituzionale, sezione "**Amministrazione trasparente**" (AT), sottosezione Bandi di gara e contratti, l'insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del contratto. Quei dati del ciclo di vita del contratto che sono trasmessi alla BDNCP dalle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, non devono essere pubblicati in forma integrale anche in AT, poiché è la stessa BDNCP che provvede alla loro pubblicazione. In AT deve essere solo riportato il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata ad un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso alla BDNCP.

Il collegamento ipertestuale che va riportato in AT e che consente di accedere alla BDNCP, è indicato dall'ANAC sul portale dati aperti dell'ANAC stessa.

Rimane fermo l'obbligo, per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, di pubblicare sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente" (AT), sottosezione Bandi di gara e contratti,

tutto l'insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del singolo contratto che non sono comunicati alla BDNCP e che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria. Tali dati e atti sono individuati dall'allegato alla [delibera n. 264/2023](#).

Nel caso in cui una parte di tali dati e atti sia già pubblicata sulle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono decidere di sostituire la pubblicazione integrale degli stessi con la pubblicazione del collegamento ipertestuale che rinvia alla piattaforma. Ciò è ammesso solo nel caso in cui la sezione della piattaforma dove sono pubblicati dati e atti sia liberamente accessibile, in modo da consentire a chiunque di prendere visione di tali dati e documenti. Ove si scelga tale soluzione, ossia di non riproporre la pubblicazione integrale ma di rinviare, mediante collegamento ipertestuale, alla pubblicazione sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, è necessario che la piattaforma garantisca che la pubblicazione rispetti i termini e i criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal d.lgs. 33/2013 (artt. 6 e 8, co. 3).

Ulteriori indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza per le procedure avviate prima del 31 dicembre 2023, e non ancora concluse a quella data, sono contenute nel Comunicato adottato, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con delibera n. 582 del 13 dicembre 2023.

3.2.2 Metodologia utilizzata per la valutazione del rischio

Relativamente alla metodologia utilizzata si fa riferimento agli indirizzi riportati nella tabella 1, "Tabella valutazione del rischio" e nella tabella 2 "Valori e frequenze della probabilità" che si uniscono al presente Piano come **Allegato 3**).

Art. 4 MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI E IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

Fatto salvo la graduale implementazione dei concetti introdotti dal PNA 2022 e aggiornamento PNA 2023, il documento parla di mappatura dei processi, delle sue fasi e della responsabilità per ciascuna fase, intendendo per processo "... un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in prodotto (output del processo)". L'identificazione del rischio consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi che si traduce nel fare emergere i possibili rischi di corruzione per ciascun procedimento. L'analisi ha fornito come esito la mappatura, che deve intendersi non ancora completa e quindi suscettibile di integrazioni in occasioni dei prossimi aggiornamenti del PTPCT, come risulta dal documento allegato. (**Allegato 4** – Mappatura procedimenti con identificazione del rischio e settori di responsabilità).

Per l'attività di mappatura dei processi sono stati coinvolti i Responsabili di Servizio competenti, sotto il coordinamento del RPCT.

Art. 5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio è stata svolta utilizzando la metodologia risultante dagli indirizzi riportati nei precedenti PNA tenendo conto delle raccomandazioni e delle implementazioni fornite dal PNA 2022 sopra illustrate in sintesi.

Per ogni processo è stata quindi elaborata una scheda, tenendo conto della metodologia proposta all'interno del Piano Nazionale Anticorruzione, per la valutazione del rischio (allegato 5 del PNA 2013) fermo restando l'obiettivo di graduale avvicinamento ai concetti introdotti dal PNA 2022 e aggiornamento PNA 2023.

L'analisi ha fornito un quadro analitico del rischio per ogni singola tipologia di procedimento (**Allegato 5** – Valutazione del rischio per procedimenti).

Dall'analisi effettuata devono essere considerati a maggior rischio le attività che evidenziano i valori più elevati che pertanto saranno oggetto di valutazione e monitoraggio con carattere di priorità.

5.1 Esempificazione compiti ed adempimenti del RPCT

La figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuata nella persona del Dott.ssa Valgolio Cristina nominata e confermata dall'Organo di amministrazione della Società. Il RPCT, ha autonomia e perfetta conoscenza organizzativa della struttura, integrando le raccomandazioni della normativa e dell'ANAC ribadite nella delibera n. 831 del 31 agosto 2016 di approvazione del PNA e confermate dalla delibera ANAC n. 1134 dell'8.11.2017 nonché dalla delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017 di approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al PNA ulteriormente rafforzate dalla delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione del PNA 2019 e dei suoi allegati. Tale scelta risulta altresì in linea con le raccomandazioni espresse sull'argomento nel PNA 2022 Allegato 3, al quale si rinvia integralmente.

Il nominativo del RPCT è stato trasmesso alla relativa anagrafe in data 16 Marzo 2021.

Il RPCT svolge i seguenti compiti:

- a) elabora indicativamente entro il 15 gennaio di ogni anno, la proposta di piano, che deve essere adottato dal Consiglio di Amministrazione della società entro il 31 gennaio;
- b) definisce in collaborazione con i responsabili degli Uffici, procedure appropriate per l'effettuazione di percorsi di selezione e formazione dei dipendenti che operano in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione;
- c) individua, in collaborazione con i responsabili degli Uffici, il personale da inserire nei percorsi di formazione incentrati sui temi dell'etica e della legalità;

- d)** verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nelle quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- e)** controlla l'adempimento, da parte della società, degli obblighi di trasparenza contemplati dalle normative vigenti in materia ed inoltre propone e verifica nuove iniziative di promozione della trasparenza finalizzate al contrasto della corruzione;
- f)** verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità;
- g)** propone modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- h)** effettua un'analisi per individuare le ragioni in base alle quali si sono verificati degli scostamenti in relazione ai risultati attesi ed individua le misure correttive volte anche a migliorare o implementare il Piano, in coordinamento con i responsabili degli Uffici;
- i)** cura anche attraverso le disposizioni del presente Piano che, nella società, sia rispettata la normativa vigente in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, contestando -una volta avuta diretta conoscenza o notizia- all'interessato, l'esistenza o l'insorgenza delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità, (cfr. art. 15 comma 1 del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39);
- j)** segnala i casi di possibile violazione della normativa suddetta all'ANAC, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di competenza ed alla Corte dei Conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative, (cfr. art. 15 comma 2 del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39);
- k)** verifica la predisposizione del codice di comportamento della società e ne cura la diffusione ed il monitoraggio.

Il RPCT provvede entro il 15 dicembre di ogni anno, salvo proroghe concesse dall'ANAC come si è verificato anche nel corrente anno, con comunicazione del Presidente ANAC dell' 8 novembre 2023, a predisporre il rendiconto annuale sulle verifiche ed attività svolte nonché eventuali previsioni per l'anno successivo, dandone comunicazione al Presidente, ai Consiglieri ed agli organi di controllo. La relazione contenente i risultati dell'attività svolta è pubblicata sul sito internet della società.

La responsabilità del RPCT si sostanzia, in caso di commissione, all'interno dell'Amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

- avere predisposto, prima della commissione del fatto, il PTPCT e di aver osservato le seguenti prescrizioni:
 - a)** avere individuato le attività, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
 - b)** avere previsto, per le attività sopra individuate, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
 - c)** avere previsto, con particolare riguardo alle attività sopra individuate obblighi di informazione nei confronti del responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del

piano;

- d)** avere monitorato, il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e)** avere monitorato, i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- f)** avere verificato dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché avere proposto la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- g)** avere verificato, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- h)** avere individuato il personale da inserire nei programmi di formazione;
- i)** di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del PTPCT.

5.2 Esempificazione compiti e responsabilità dei preposti e responsabili degli uffici/servizi/settori

I responsabili degli uffici/Servizi/Settori concorrono alla definizione delle attività previste nel PTPCT, attraverso proposte volte all'introduzione di misure idonee a prevenire e contrastare il rischio di corruzione.

In capo ai medesimi ricadono conseguenti obblighi di collaborazione controllo, monitoraggio e azione diretta nelle materie del Piano, nonché il dovere di collaborazione nel rispetto dei sopra richiamati obblighi di trasparenza, nonché quelli relativi agli obblighi della formazione, attraverso la regolarità e tempestività della trasmissione dei dati necessari alla pubblicazione. Nello svolgimento di tale attività, i responsabili degli uffici assumono il ruolo di referenti del responsabile di prevenzione della corruzione.

Le sopra richiamate attività nonché il periodico aggiornamento delle azioni del Piano, rendono attuali gli obiettivi previsti dal medesimo, in coerenza alla legislazione in materia di prevenzione della corruzione e contribuiscono a delineare l'efficienza e la correttezza dei compiti assegnati dalla stessa legislazione anche ai fini del procedimento di valutazione.

L'aggiornamento del PTPCT è necessario, sia nel caso di analisi di nuovi rischi non mappati in precedenza, sia a seguito di modifiche legislative su materie o ambiti non disciplinati dal Piano, sia a seguito di diversa valutazione dell'approccio del rischio di corruzione sull'organizzazione dell'Ente, sia infine a seguito di nuovi indirizzi del Legislatore o dell'ANAC.

I Responsabili degli Uffici/Servizi/Settori e tutti i dipendenti vengono prontamente informati del piano approvato e pubblicato e provvedono all'esecuzione. Essi devono astenersi

ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente anche ogni situazione di conflitto anche potenziale.

I Responsabili degli Uffici provvedono al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali ed alla tempestiva eliminazione delle anomalie.

Le figure di RPC e RPT coincidono nell'unica figura di RPCT.

Ogni Responsabile di Ufficio è referente della sezione per la trasparenza e integrità per le materie di competenza nonché di tutti gli obblighi giuridici collegati e connessi alla materia stessa. I contenuti di dettaglio sono riportati nella sezione trasparenza.

I Responsabili degli Uffici riferiscono al RPCT circa l'attuazione delle modalità operative previste nel presente PTPCT.

Art. 6 MISURE DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

6.1 Codice Etico e Modello Organizzativo ex D.lgs 231/2001

La società Servizi Idrici Valle Camonica srl ha approvato il Codice Etico con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11/2019 del 29.10.2019. La società Servizi Idrici Valle Camonica Srl ha aggiornato il Codice Etico con delibera del Consiglio di Amministrazione n.12/2021 del 04.10.2021. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.17 del 28.11.2023 è stato deliberato il CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI Art. 54, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, aggiornato con le disposizioni del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2023, n. 81 Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», quale APPENDICE al "CODICE ETICO".

La società Servizi Idrici Valle Camonica Srl ha approvato il Modello Organizzativo ex D.Lgs 231 del 2001 con delibera del Consiglio di Amministrazione n.11/2021 del 15 Settembre 2021.

La società pertanto è soggetta e condivide tutti i contenuti del predetto Codice Etico la cui osservanza deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti, dei dirigenti e degli amministratori ai sensi e per gli effetti degli artt. 2104, 2105 e 2106 del codice civile.

Al verificarsi della inosservanza delle norme del Codice Etico sono ricollegate le sanzioni disciplinari secondo criteri di gradualità e proporzionalità e nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti.

L'osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai collaboratori. Qualsiasi comportamento posto in essere dai collaboratori che intrattengono rapporti con la società in contrasto con le regole previste nel Codice Etico, potrà determinare l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e le ulteriori sanzioni previste.

Il Codice Etico si allega al presente PTPCT (**Allegato 1**) con il CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI Art. 54, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, aggiornato con le disposizioni del DECRETO DEL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2023, n. 81 Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», deliberato dal Consiglio di Amministrazione n.17 del 28.11.2023, quale APPENDICE al "CODICE ETICO".

Il Codice Etico e il MOG sono disponibili sul sito istituzionale www.siv srl.eu nella seguente sezione e sottosezioni: Società trasparente/Disposizioni generali/Atti generali

Importante misura di contrasto alla corruzione sarà costituita dalla necessaria condivisione delle azioni più opportune e dei risultati ottenuti, con il modello organizzativo ex D.Lgs 231/2001 e con l'Organismo di Vigilanza idoneamente nominato.

RESPONSABILITA': Responsabile di Servizio / Direttore Generale

DOCUMENTI: Codice Etico/MOG

6.2 Partecipazione dei soggetti interni ed esterni all'Ente

Il PTPCT, come formulato in sede di aggiornamento, sarà sottoposto alla partecipazione dei soggetti esterni all'ente mediante pubblicazione sul sito web istituzionale;

Il PTPCT sarà inoltre portato a diretta conoscenza di tutti i Consiglieri con invito a formulare eventuale proposte di miglioramento che saranno adeguatamente valutate in sede di prossimo aggiornamento.

È stato pubblicato sul sito web della società avviso di consultazione pubblica in data 30 dicembre 2023. Nessuna adesione o contributo in seguito a tale avviso è tuttavia pervenuto entro il termine ultimo indicato nella comunicazione e previsto per il 19 gennaio 2024.

6.3 Monitoraggio dei tempi di procedimento

Strumento particolarmente rilevante è quello relativo al monitoraggio dei termini del procedimento, che ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. d) della [legge 190/2012](#) costituisce uno degli obiettivi del Piano.

Ai fini del monitoraggio dei termini di conclusione ciascun Responsabile di Servizio è tenuto ad effettuare una verifica, i cui esiti saranno comunicati al RPCT solo in caso di rilevazione di criticità e/o problematiche.

L'obbligo di monitoraggio è divenuto ora più stringente dal momento che la [legge 190 del 6 novembre 2012](#) all'art. 1 comma 28 chiede di regolare il monitoraggio periodico, la tempestiva eliminazione delle anomalie e la pubblicazione dei risultati sul sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.

Reiterate segnalazioni del mancato rispetto dei termini del procedimento costituiscono un segnale di un possibile malfunzionamento, che va non solo monitorato ma valutato al fine di proporre azioni correttive.

Nello specifico, trattandosi di Società con un numero di dipendenti compreso tra 16 e 30, si

procederà al monitoraggio delle misure adottate due volte all'anno con un campione rispetto ai processi selezionati in base ad un principio di priorità legato ai rischi individuati in sede di programmazione delle misure, non inferiore al 30% salvo motivata impossibilità di procedervi nella misura prevista. Il tutto conformemente alla Tabella 8 del Paragrafo 10.2.1 della Parte Generale del PNA 2022.

RESPONSABILITA': Responsabile di Servizio / Direzione

PERIODICITA': Annuale/semestrale

DOCUMENTI: Elenco dei procedimenti aggiornato

Report risultanze controlli.

6.4 La formazione

La società provvederà ad organizzare specifici interventi di formazione sul tema delle misure di prevenzione della corruzione, previo parere favorevole espresso dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

A tal fine, si provvederà alla individuazione dei dipendenti e dei dirigenti coinvolti nei processi di lavoro con maggiore esposizione al rischio di corruzione, alla verifica del grado di informazione e conoscenza delle materie a rischio di corruzione in possesso dei dipendenti e alla sensibilizzazione verso i comportamenti atti a prevenire situazioni a rischio di corruzione, con particolare focus sui temi dell'etica e della legalità dei comportamenti.

La Formazione avrà quale oggetto, sia la conoscenza normativa dei comportamenti che determinano fattispecie penali di reato, sia quella applicata, intendendosi per tale, quella relativa ai comportamenti concreti da attuare durante la specifica attività di lavoro, nonché lo sviluppo di mappe del rischio, finalizzate a circoscrivere gli elementi dai quali può derivare l'insorgenza di fenomeni corruttivi.

Sarà inoltre favorito il confronto tra esperienze diverse e procedure amministrative distinte per coordinare ed omogeneizzare all'interno dell'Ente le modalità di conduzione dei processi da parte degli uffici, garantendo la costituzione di buone pratiche amministrative che tendano a ridurre il rischio di corruzione.

L'aspetto formativo deve definire le buone prassi per evitare fenomeni corruttivi attraverso i principi della trasparenza dell'attività amministrativa, le rotazioni di funzionari e la parità di trattamento. L'obiettivo è di creare quindi un sistema organizzativo di contrasto fondato sia sulle prassi amministrative sia sulla formazione del personale. I Responsabili di Servizio cui fanno capo le attività a rischio individuano, di concerto con il Responsabile per la prevenzione della corruzione, il personale da avviare ai corsi di formazione sul tema dell'anticorruzione e le relative priorità, anche utilizzando strumenti innovativi quali l'e-learning. Alle attività formative di base (già effettuate nel corso degli anni precedenti si aggiungeranno negli anni successivi interventi formativi organizzati sulla base dei monitoraggi delle attività previsti nel Piano di prevenzione della corruzione e sull'analisi dei bisogni formativi segnalati al Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Verranno utilizzati anche strumenti innovativi quali l'e-learning.

RESPONSABILITA': Responsabile di Servizio / Direzione

PERIODICITA': Annuale

DOCUMENTI: Piano formativo.

6.5 Criteri per la rotazione degli incarichi e personale esposto al rischio

Rotazione ordinaria. La rotazione degli incarichi, per le posizioni particolarmente esposte a rischio di corruzione costituisce una delle misure organizzative generali a efficacia preventiva.

In caso di impossibilità di sostituire un dipendente rispetto alla posizione ricoperta, valutata a rischio di corruzione, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, propone al Legale Rappresentante della società, con atto motivato, di confermare il dipendente nella posizione ricoperta per infungibilità della specifica professionalità, sulla base degli obiettivi conseguiti e delle risultanze della valutazione delle prestazioni.

La verifica in relazione alla possibilità di effettuare la rotazione per le posizioni particolarmente esposte al rischio corruzione è effettuata con periodicità minima quinquennale con possibilità, al ricorrere di eventuali indicatori che lo suggeriscano, di effettuare tale verifica con periodicità triennale.

Vincoli soggettivi alla rotazione: l'amministrazione è tenuta ad adottare misure di rotazione compatibili con eventuali diritti individuali dei dipendenti interessati, soprattutto laddove le misure si riflettono sulla sede di servizio del dipendente.

Vincoli oggettivi alla rotazione: la rotazione va correlata all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. Si tratta di esigenze già evidenziate da ANAC nella deliberazione n. 13 del 4 febbraio 2015 per l'attuazione dell'art. 1 co. 60 e 61 della [L. 190/2012](#), ove si esclude che la rotazione possa implicare il conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell'azione amministrativa.

Gradualità della rotazione: la rotazione, sia essa nell'ambito dello steso ufficio o tra uffici diversi, dovrà comunque essere graduale in considerazione dell'impatto che la stessa è destinata ad avere sull'intera struttura organizzativa al fine di mitigare il rallentamento dell'attività

Monitoraggio: nella relazione annuale il RPCT espone il livello di attuazione delle misure di rotazione o delle misure alternative previste, unitamente al loro coordinamento con le misure di formazione.

Attesa l'esiguità delle risorse umane della struttura, qualora non si renda possibile effettuare concretamente la rotazione in relazione a taluni ruoli, si ricorrerà a misure alternative alla stessa, favorendo la massima trasparenza dei processi (in particolare di quelli relativi all'affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori e all'assunzione di personale e ad altri settori che comportino esercizio di potere discrezionale nell'attribuzione di incarichi, benefici economici e non ecc.) e favorendo altresì la condivisione delle fasi procedurali con previsione di affiancamento al

funzionario istruttore di altro/i funzionario/i in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria. Sarà posta cura pertanto di affidare a più soggetti le varie fasi procedurali nelle aree maggiormente esposte al rischio corruzione.

Tale obiettivo sarà perseguito favorendo la costituzione di organi collegiali e non individuali nelle fasi procedurali di scelta del contraente o di assunzione di personale o di attribuzione di benefici economici e non comunque nei processi che coinvolgano discrezionalità amministrativa.

Quale ulteriore misura, si provvederà altresì alla nomina di soggetti diversi nella funzione di responsabile Unico del procedimento per singole procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi.

Rotazione straordinaria. In caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente per reati contro la Pubblica Amministrazione, connessi a fatti corruttivi e in caso di avvio di un procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva, ferma restando la possibilità di adottare la sospensione del rapporto di lavoro, e le altre misure cautelari previste dalla vigente normativa, il Presidente, su proposta del Direttore Generale / Responsabile per la prevenzione della corruzione procede per il personale dirigente alla revoca dell'incarico con atto motivato, disponendo il passaggio ad altro incarico, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva; per il personale non dirigenziale si procede alla assegnazione ad altro servizio, in applicazione della normativa e della contrattazione collettiva vigenti.

RESPONSABILITA': Consiglio di Amministrazione/Direzione/RPCT.

6.6 Attività e incarichi extra istituzionali

Il cumulo in capo ad un medesimo dirigente o funzionario di incarichi conferiti dall'amministrazione può comportare il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del dirigente stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del dirigente o del funzionario può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi.

Per l'attuazione delle azioni di contenimento del rischio sarà particolarmente monitorato il rispetto del Codice Etico e della contrattazione vigente sul punto.

RESPONSABILITA': Responsabile di Servizio / Consiglio di Amministrazione/Direzione

DOCUMENTI: Codice Etico, CCNL di categoria GAS-ACQUA e contrattazione decentrata.

6.7 Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali

Il D.lgs. 39/2013 ha attuato la delega stabilita dai commi 49 e 50 dell'art. 1 della [legge](#)

190/2012, prevedendo fattispecie di:

- inconfiribilità, cioè preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. g);
- incompatibilità, da cui consegue l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. h).

Tutte le nomine e le designazioni preordinate al conferimento di incarichi da parte dell'Ente devono essere precedute da apposita dichiarazione sostitutiva del designato o del nominato, della quale in ragione del contenuto dell'incarico deve essere asserita l'insussistenza di cause o titoli al suo conferimento. Il titolare dell'incarico deve redigere apposita dichiarazione con cadenza annuale di insussistenza di causa di incompatibilità al mantenimento dell'incarico conferito. Tali dichiarazioni sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Società trasparente".

RESPONSABILITA': Consiglio di Amministrazione/Direzione/RPCT.

6.8 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - Divieto di pantouflage

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con la società, qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.

Nei contratti di assunzione del personale deve essere inserita tale clausola.

Le ulteriori azioni previste al fine di suffragare il divieto previsto dall'art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 (c.d. pantouflage) sono:

- inserimento di apposite clausole nei bandi di gara e nelle lettere di invito volte ad accertare il requisito soggettivo per partecipare alla gara del tipo "dichiara di non trovarsi nella situazione di impedimento a contrarre con le P.A. previsto dall'art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., non avendo assunto nell'ultimo triennio dipendenti che abbiano esercitato poteri

autoritativi o negoziali per conto di SIV Srl negli ultimi 3 anni di servizio”;

- dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall’incarico, con cui il dipendente s’impegna al rispetto del divieto di pantouflage.

Si tenderà gradatamente a prevedere, conformemente al PNA 2022:

- inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale, sia di livello dirigenziale che non dirigenziale, che prevedono specificamente il divieto di pantouflage;
- previsione di una dichiarazione da sottoscrivere nei tre anni precedenti alla cessazione dal servizio o dall’incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma;
- previsione della misura di comunicazione obbligatoria, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, dell’eventuale instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro.
- in caso di soggetti esterni con i quali l’amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o uno degli incarichi di cui all’art. 21 del d.lgs. 39/2013, previsione di una dichiarazione da rendere una tantum o all’inizio dell’incarico, con cui l’interessato si impegna al rispetto del divieto di pantouflage;
- previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell’obbligo per l’operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, per quanto di conoscenza, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall’Autorità ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 50/2016;
- inserimento nei bandi di gara, nonché negli atti di autorizzazione e concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere a enti privati, come pure nelle Convenzioni comunque stipulati dall’Amministrazione di un richiamo esplicito alle sanzioni cui incorrono i soggetti per i quali emerga il mancato rispetto dell’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;
- inserimento di apposite clausole nel patto di integrità sottoscritto dai partecipanti alle gare, ai sensi dell’art. 1, co. 17, della [l. n. 190/2012](#);
- promozione da parte del RPCT di specifiche attività di approfondimento, formazione e sensibilizzazione sul tema;
- previsione di specifica consulenza e/o supporto, da parte del RPCT o altro soggetto incaricato
- dall’amministrazione, agli ex dipendenti che prima di assumere un nuovo incarico richiedano assistenza per valutare l’eventuale violazione del divieto;
- previsione di specifici percorsi formativi in materia di pantouflage per i dipendenti in servizio o per i soggetti esterni nel corso dell’espletamento dell’incarico.

RESPONSABILITA’: Consiglio di Amministrazione/Direzione

DOCUMENTI: Procedure di affidamento/Contratti.

6.9 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE DENUNCIA ILLECITI

L'art. 54 bis del DLgs. 165/2001 è stato completamente abrogato.

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. La nuova disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall'altro, è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato. Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche. Pertanto, garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni - dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o, come si vedrà, con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo. Tale protezione viene, ora, ulteriormente rafforzata ed estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell'intenzione, del legislatore europeo e italiano, di creare condizioni per rendere l'istituto in questione un importante presidio per la legalità e il buon andamento delle amministrazioni/enti.

Le principali novità contenute nella nuova disciplina sono:

- la specificazione dell'ambito soggettivo con riferimento agli enti di diritto pubblico, a quelli di diritto privato e l'estensione del novero di questi ultimi;
- l'ampliamento del novero delle persone fisiche che possono essere protette per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche;
- l'espansione dell'ambito oggettivo, cioè di ciò che è considerato violazione rilevante ai fini della protezione, nonché distinzione tra ciò che è oggetto di protezione e ciò che non lo è;
- la disciplina di tre canali di segnalazione e delle condizioni per accedervi: interno (negli enti con persona o ufficio dedicato oppure tramite un soggetto esterno con competenze specifiche), esterno (gestito da ANAC) nonché il canale della divulgazione pubblica;
- l'indicazione di diverse modalità di presentazione delle segnalazioni, in forma scritta o orale; - la disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi;
- i chiarimenti su che cosa si intende per ritorsione e ampliamento della relativa casistica; - la disciplina sulla protezione delle persone segnalanti o che comunicano misure ritorsive offerta sia da ANAC che dall'autorità giudiziaria e maggiori indicazioni sulla responsabilità del segnalante e sulle scriminanti;
- l'introduzione di apposite misure di sostegno per le persone segnalanti e il coinvolgimento, a tal fine, di enti del Terzo settore che abbiano competenze adeguate e che prestino la loro attività a

titolo gratuito;

- la revisione della disciplina delle sanzioni applicabili da ANAC e l'introduzione da parte dei soggetti privati di sanzioni nel sistema disciplinare adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

Sulla base della predetta normativa, sono state emanate da ANAC le relative Linee Guida adottate con Deliberazione n. 311 del 12.07.2023. Giova sottolineare che tali Linee Guida forniscono indicazioni e principi di cui gli enti pubblici e privati possono tener conto per i propri canali e modelli organizzativi interni, su cui ANAC si riserva di adottare successivi atti di indirizzo. Si fa presente che, laddove possibile, i contenuti della nuova disciplina sono stati messi a confronto con quella previgente al fine di consentire agli interessati di poter valutare le principali innovazioni introdotte a seguito della Direttiva (UE) 2019/1937. Le nuove LLGG sono da intendersi sostitutive delle LLGG adottate dall'Autorità con Delibera n. 469/2021.

Si ritiene di aderire alle LLGG approvate con Deliberazione ANAC n. 311/2023 in particolare con riferimento:

- all'ambito soggettivo di applicazione ritenendo la Società ricompresa in tale ambito;
- all'ambito oggettivo di applicazione ricomprensivo, oltre agli illeciti civili ed amministrativi e alle condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs 231/2001 (violazione dei MOG), anche gli illeciti penali, gli illeciti contabili le irregolarità ai sensi del D.lgs 24/2023 e le violazioni del diritto della UE.
- ai canali e alle modalità di presentazione delle segnalazioni. In particolare quanto al canale interno di segnalazione costituisce obiettivo del presente PTPCT attivare e mantenere il canale interno secondo le previsioni delle nuove LLGG ed in particolare della Tabella di cui al paragrafo 3.1 della Parte Prima delle LL.GG. a cui si rinvia e che qui si intende integralmente riportato e trascritto.

Parimenti nella creazione e nel mantenimento del canale interno di segnalazione, verranno adottate le raccomandazioni e le istruzioni del paragrafo 3.1. della Parte Prima delle LL.GG. a cui si rinvia e che qui si intende integralmente riportato e trascritto.

La Società si impegna ad adottare le tutele e le misure di sostegno colui che segnala tra le quali:

- la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
- la tutela da eventuali ritorsioni adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione;
- le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni.

A tale proposito si applicano i paragrafi 4.1 (tutela della riservatezza) e sub paragrafi 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 ; paragrafo 4.2 (tutela da ritorsioni) e i sub paragrafi 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3; paragrafo 4.3 (Limitazioni di responsabilità per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche), delle LL.GG. approvate con Deliberazione ANAC n. 311/2023.

I predetti paragrafi e sub paragrafi ai quali si rinvia integralmente, si intendono interamente

riportati e trascritti per costituire parte integrante e sostanziale del presente PTPCT.

In concreto, allo stato, la presentazione e la gestione delle segnalazioni avviene mediante Modulo di segnalazione Condotta illecita, disponibile sul sito web della società www.siv srl.eu alla sezione "Società trasparente" sotto-sezione "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza". Il modulo è trasmissibile al Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza (RPCT) tramite una casella di posta elettronica dedicata (rpct@pec.siv srl.eu) secondo quanto stabilito dall'Art. 13 "Trattamento dei dati personali" del DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24. oppure tramite POSTA ORDINARIA da inviare a SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA SRL – via Aldo Moro, 7 – 25043 Breno (BS) secondo quanto stabilito dall'Art. 13 "Trattamento dei dati personali" del DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24.

6.10 Collegamento ipertestuale e Check list per gli appalti

La disciplina che dispone sugli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture si rinviene oggi all'art. 37 del d.lgs. 33/2013 e nel nuovo Codice dei contratti di cui al [d.lgs. n. 36/2023](http://d.lgs.n.36/2023) che ha acquistato efficacia dal 1° luglio 2023 (art. 229, co. 2).

In particolare, sulla trasparenza dei contratti pubblici il nuovo Codice ha previsto:

che le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ovvero secretati, siano tempestivamente trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso l'ANAC da parte delle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici (art. 28);

che spetta alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, al fine di garantire la trasparenza dei dati comunicati alla BDNCP, il compito di assicurare il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la stessa BDNCP, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013;

la sostituzione, ad opera dell'art. 224, co. 4 del Codice, dell'art. 37 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" con il seguente:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.

2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori."

che le disposizioni in materia di pubblicazione di bandi e avvisi e l'art. 29 del d.lgs. 50/2016 recante la disciplina di carattere generale in materia di trasparenza (cfr. Allegato 9 al PNA 2022)

continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023;

che l'art. 28, co. 3 individua i dati minimi oggetto di pubblicazione e che in ragione di tale norma è stata disposta l'abrogazione, con decorrenza dal 1°luglio 2023, dell'art. 1, co. 32 della [legge n. 190/2012](#).

A completamento del quadro normativo descritto occorre richiamare i provvedimenti dell'Autorità che hanno precisato gli obblighi di pubblicazione e le modalità di attuazione degli stessi a decorrere dal 1°gennaio 2024:

la [deliberazione ANAC n. 261 del 20 giugno 2023](#) recante "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del [decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36](#) recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale". La delibera – come riporta il titolo - individua le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche;

la [deliberazione ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 e ss.mm.ii.](#) recante "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del [decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36](#) recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e relativo allegato 1). La delibera – come riporta il titolo - individua gli atti, le informazioni e i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici oggetto di trasparenza ai fini e per gli effetti dell'articolo 37 del decreto trasparenza e dell'articolo 28 del Codice.

In particolare, nella [deliberazione n. 264/2023](#) l'Autorità ha chiarito che gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici sono assolti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti:

con la comunicazione tempestiva alla BDNCP, ai sensi dell'articolo 9-bis del d.lgs. 33/2013, di tutti i dati e le informazioni individuati nell'articolo 10 della [deliberazione ANAC n. 261/2023](#);

con l'inserimento sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP. Il collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza in ogni fase della procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione;

con la pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dei soli atti e documenti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, come elencati nell'Allegato 1) della [delibera n. ANAC 264/2023 e successivi aggiornamenti](#).

La Società adotta nel presente PTPCT quale misura per la prevenzione del rischio corruttivo, le azioni e gli adempimenti sopra illustrati.

6.11 Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici

La ratio della norma va ricercata nella volontà di disciplinare il conflitto di interessi in un ambito particolarmente esposto al rischio di interferenze, a tutela del principio di concorrenza e del prestigio della pubblica amministrazione.

La principale misura per la gestione del conflitto di interessi è costituita dal sistema delle dichiarazioni che vengono rese dai dipendenti e dai soggetti esterni coinvolti e dalle successive verifiche e valutazioni svolte dall'amministrazione e dall'obbligo di astensione in caso di sussistenza del conflitto.

Innanzitutto, occorre considerare la dichiarazione da rendere al dirigente all'atto dell'assegnazione all'ufficio, secondo quanto previsto dal Codice di comportamento e del RUP per ogni gara.

Al fine di modulare gli oneri per le stazioni appaltanti, si propongono poi due diverse ipotesi di attuazione del sistema delle dichiarazioni.

Per quanto concerne i contratti che utilizzano i fondi PNRR e fondi strutturali si ritiene che, in un'ottica di rafforzamento dei presidi di prevenzione, ad avviso dell'Autorità, i dipendenti, per ciascuna procedura di gara in cui siano coinvolti, forniscano un aggiornamento della dichiarazione con le informazioni significative in relazione all'oggetto dell'affidamento. Ciò si desume proprio dall'art. 42, co. 3, del Codice dei contratti pubblici che, come sopra evidenziato, direttamente prevede un obbligo di comunicazione alla stazione appaltante e di astensione dal partecipare alla specifica procedura di aggiudicazione di appalti e concessioni. Nel caso in cui emergano successivamente, nel corso delle varie fasi dell'affidamento, ipotesi di conflitto di interessi non dichiarate, occorre integrare detta dichiarazione.

Vale evidenziare che tale soluzione è in linea con l'orientamento delle LLGG MEF adottate con la circolare n. 30/2022.

Anche i soggetti esterni, cui sono affidati incarichi in relazione a uno specifico contratto, sono tenuti a rendere la dichiarazione per la verifica dell'insussistenza di conflitti di interessi. I dipendenti rendono la dichiarazione riferita alla singola procedura di gara al responsabile dell'ufficio di appartenenza e al RUP.

Per i contratti invece che non utilizzano fondi PNRR e fondi strutturali, resta fermo l'orientamento espresso da ANAC nelle LL.GG. n. 15/2019 che prevedono una dichiarazione solo al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico. Resta fermo l'obbligo di rendere la dichiarazione ove i soggetti tenuti ritengano – alla luce dell'art. 6 del DPR n. 62/2013 e dei parametri specificati e individuati nel modello di dichiarazione, di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere detta situazione. Tale ultima dichiarazione dovrà essere aggiornata in caso di conflitti di interesse che insorgano successivamente nel corso delle diverse fasi della procedura di gara, ivi inclusa la fase esecutiva.

Resta fermo comunque l'obbligo di rendere la dichiarazione per ogni singola gara da parte del

RUP (cfr. § 6.3. LL.GG. n. 15/2019) e dei commissari di gara.

Il modello da adottare nel corso della durata del presente Piano terrà conto ad esempio:

- Elencazione degli impieghi presso soggetti pubblici o privati, a tempo determinato/indeterminato, pieno o parziale, in qualsiasi qualifica o ruolo, anche di consulenza, retribuiti e/o a titolo gratuito, precisando se sono svolti attualmente o nei tre anni antecedenti la partecipazione alla procedura.
 - Elencazione delle partecipazioni ad organi collegiali (ad es. comitati, organi consultivi, commissioni o gruppi di lavoro) comunque denominati, a titolo oneroso e/o gratuito, precisando se sono svolte attualmente o nei tre anni antecedenti la partecipazione alla procedura
 - Elencazione delle partecipazioni a società di persone e/o di capitali, con o senza incarico di amministrazione, precisando se sono detenute attualmente ovvero nei tre anni antecedenti la partecipazione alla procedura.
 - Elencazione degli accordi di collaborazione scientifica, delle partecipazioni ad iniziative o a società e studi di professionisti, comunque denominati (ad es. incarichi di ricercatore, responsabile scientifico, collaboratore di progetti), condotti con taluna delle imprese partecipanti alla procedura ovvero, personalmente, con i suoi soci/rappresentanti legali/amministratori, precisando se si tratta di rapporti attuali ovvero relativi ai tre anni antecedenti la partecipazione alla procedura.
 - Elencazione delle partecipazioni, in atto ovvero possedute nei tre anni antecedenti, in società di capitali pubbliche o private, riferita alla singola gara e per quanto di conoscenza
 - Se, attualmente o nei tre anni antecedenti, un parente, affine entro il secondo grado, il coniuge, il convivente o colui con il quale si abbia frequentazione abituale rivesta o abbia rivestito, a titolo gratuito o oneroso, cariche o incarichi nell'ambito delle società partecipanti alla procedura ovvero abbia prestato per esse attività professionale, comunque denominata, a titolo gratuito o oneroso.
- Se e quali cariche o incarichi, comunque denominati, a titolo gratuito o oneroso, rivesta o abbia rivestito nei tre anni antecedenti nell'ambito di una qualsiasi società privata un parente, affine entro il secondo grado, il coniuge, il convivente o colui con il quale si abbia frequentazione abituale
- Se, in prima persona, ovvero un parente, affine entro il secondo grado, il coniuge, il convivente o colui con il quale si abbia frequentazione abituale, abbia un contenzioso giurisdizionale pendente o concluso, nei tre anni antecedenti, con l'amministrazione o con le società partecipanti alla procedura
 - Circostanze ulteriori a quelle sopraelencate che, secondo un canone di ragionevolezza e buona fede, devono essere conosciute da parte dell'amministrazione in quanto ritenute significative nell'ottica della categoria delle "gravi ragioni di convenienza" di cui all'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013
 - Se e quali delle ipotesi sopra contemplate si siano verificate più di tre anni prima del rilascio della dichiarazione.

6.12 Ulteriori misure

In aggiunta alle misure di prevenzione indicate nei punti precedenti si valuterà la graduale introduzione delle misure di seguito elencate, considerate in un'ottica strumentale alla riduzione del rischio di corruzione:

- 1) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.
- 2) Pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione di casi esemplificativi anonimi, tratti dall'esperienza concreta dell'amministrazione, in cui si prospetta il comportamento non adeguato, che realizza l'illecito disciplinare, e il comportamento che invece sarebbe stato adeguato, anche sulla base dei pareri resi dall'ANAC ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. d), della [l. n. 190 del 2012](#).
- 3) In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega.
- 4) individuazione di appositi uffici per curano il rapporto con le associazioni e le categorie di utenti esterni (canali di ascolto), in modo da raccogliere suggerimenti, proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici competenti. Ciò avviene utilizzando tutti i canali di comunicazione possibili, dal tradizionale numero verde, alle segnalazioni via web ai social media.
- 5) Prevedere meccanismi di raccordo tra i servizi competenti a gestire il personale al fine di consentire la valutazione complessiva dei dipendenti anche dal punto di vista comportamentale, in particolare stabilendo un raccordo tra l'ufficio di appartenenza del dipendente e il servizio del personale competente al rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali. Ciò con l'obiettivo di far acquisire rilievo alle situazioni in cui sono state irrogate sanzioni disciplinari a carico di un soggetto ovvero si sta svolgendo nei suoi confronti un procedimento disciplinare al fine a) della preclusione allo svolgimento di incarichi aggiuntivi o extraistituzionali e b) della valutazione della performance;
- 6) Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.
- 7) Tutte le misure specificamente previste nella precedente sezione dedicata alla contrattazione.

PARTE SECONDA

SEZIONE TRASPARENZA

Art. 7 (ANALISI DEL CONTESTO)

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Da questo punto di vista essa, infatti, consente:

- la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, per ciascuna area di attività dell'amministrazione e, per tal via, la responsabilizzazione dei funzionari;
- la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e, per tal via, se ci sono dei "blocchi" anomali del procedimento stesso; la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, per tal via, se l'utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie;
- la conoscenza della situazione patrimoniale dei politici e dei dirigenti e, per tal via, il controllo circa arricchimenti anomali verificatisi durante lo svolgimento del mandato (Per gli Enti Locali tenuti a tale pubblicazione).

Il D.lgs. n. 33 del 2013 si applica a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001.

Il Responsabile della Trasparenza, che coincide con il Responsabile alla prevenzione della corruzione ha il compito di:

- provvedere all'aggiornamento della sezione Trasparenza del PTPCT al cui interno devono essere previste anche specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza;
- controllare l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

Il generale principio di pubblicità dell'azione amministrativa, stabilito con la Legge n. 241/1990, ha avuto nel tempo una notevole evoluzione, sostenuta da norme e da provvedimenti che si sono susseguiti e che ne hanno ampliato il significato fino a fissare, con il D.lgs. n. 150/2009 prima e con il D.lgs. n. 33/2013 poi, il principio di accessibilità totale agli atti, ai documenti, alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge.

La trasparenza diventa dunque strumento di garanzia per l'attuazione dei valori costituzionali di buon andamento e di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione, che si compiono attraverso la possibilità per i cittadini di un controllo diffuso dell'azione

amministrativa al fine di realizzare i principi di democrazia, uguaglianza, legalità e correttezza e del riconoscimento dei fondamentali diritti politici, civili e sociali.

La [Legge 06 novembre 2012, n. 190](#) "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" ha assegnato al principio di trasparenza un valore fondamentale da utilizzare nelle politiche di prevenzione del fenomeno della corruzione quale strumento finalizzato al corretto perseguimento dell'interesse pubblico, anche tramite un accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa. A tale scopo la predetta Legge ha, in particolare, previsto obblighi di trasparenza per alcune tipologie di informazioni, quali autorizzazioni o concessioni, scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera (art. 1, comma 16) e ha conferito al Governo una delega legislativa per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

In attuazione di detta delega, il Governo ha approvato il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", il quale, oltre ad aver sistematizzato e riorganizzato quelli già vigenti perché fissati da precedenti norme, ha introdotto nuovi obblighi di pubblicazione e, per la prima volta, ha fissato e disciplinato l'istituto dell'"accesso civico".

L'art. 10 del predetto D.lgs. prevede l'adozione da parte delle Pubbliche Amministrazioni di un "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità", da aggiornare annualmente, nel quale sono esplicitate le iniziative finalizzate a garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Il D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della [legge 6 novembre 2012, n. 190](#) e del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio che caratterizza l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini. Il predetto decreto è intervenuto con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza. Tra le modifiche di carattere generale di maggiore rilievo, si rileva il mutamento dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza, l'introduzione del nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, l'unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza, l'introduzione di nuove sanzioni pecuniarie nonché l'attribuzione ad ANAC della competenza all'irrogazione delle stesse.

Tra i destinatari degli obblighi di trasparenza sono ora ricompresi a mente dell'art. 2 bis del

D.lgs 33/2013 come introdotto dal citato D.lgs 97/2016, tra gli altri, gli enti pubblici economici, ordini professionali società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, sottoposti alla medesima disciplina prevista per le p.a. in quanto compatibili.

Sono state pubblicate le Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs 33 /2013 come modificato dal D.lgs 97/2013", approvate con delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, alle quali si rinvia, che hanno l'obiettivo di fornire indicazioni alle pubbliche amministrazioni e ad altri enti, sulle principali e più significative modifiche intervenute. Tali prime Linee Guida, nel riferirsi a nuove e specifiche Linee Guida di modifica della Delibera ANAC n. 8/2015 che verranno emanate nel futuro, precisa, al fine di consentire da subito l'adeguamento da parte dei soggetti tra i quali le società in controllo pubblico, alla disciplina sulla trasparenza, che il criterio della "compatibilità" va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti e non in relazione alle peculiarità di ogni singolo ente: "diversamente si avrebbe un'applicazione estremamente diversificata e disomogenea della trasparenza, anche all'interno della stessa tipologia di enti, conseguenza non rispondente allo scopo della norma e all'obiettivo di poter effettuare, tra le altre cose, comparazioni e confronti".

La società monitorerà con attenzione l'evoluzione della prassi e si adeguerà alle previsioni di essa.

Tra le modifiche più importanti al D.lgs 33/2013 si registra quella della piena integrazione del Programma Triennale della Trasparenza e dell'integrità nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, ora anche della Trasparenza (PTPCT) come indicato anche nella delibera ANAC n. 831/2016 sul PNA.

Sia gli obiettivi strategici in materia di trasparenza (art. 1 comma 8 [L. 190 del 2012](#)), da pubblicare unitariamente a quelli di prevenzione della corruzione, sia la sezione della trasparenza con l'indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni (art. 10 comma 1 D.lgs 33/2013), costituiscono contenuto necessario del PTCPT.

Vengono pertanto riportati di seguito i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni, fermo restando il ruolo della regia complessiva per la predisposizione del PTCPT, in costante coordinamento con le strutture dell'amministrazione, dell'unico Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), conformemente a quanto previsto nel PNA 2016 e successivi aggiornamenti, dalla delibera ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017, dal PNA 2022 e aggiornamento PNA 2023 nonché dalle deliberazioni ANAC nn. [261](#), [262](#), [263](#) e [264](#) del 20.06.2023 già richiamate espressamente nelle Premesse e nella parte Prima del presente PTPCT:

Nominativo	Compiti e Responsabilità
Dott.ssa Valgolio Cristina / Sig. Alberto Rodella	Inserimento e pubblicazione tempestiva dati nella sezione Società Trasparente - comunicazione tempestiva dati servizio ICT e obblighi connessi previsti dal PTPCT
Dott.ssa Valgolio Cristina	Comunicazione tempestiva dati servizio risorse umane e servizio Amministrazione Finanza e Controllo e obblighi connessi previsti dal PTPCT
Dott.ssa Valgolio Cristina / Geom. Ottorino Rizzi	Comunicazione tempestiva dati servizio Appalti e Acquisti e obblighi connessi previsti dal PTPCT
Dott.ssa Valgolio Cristina	Comunicazione tempestiva dati servizio Qualità Sicurezza Ambiente e obblighi connessi previsti dal PTPCT
Sig. Alberto Rodella	Comunicazione tempestiva dati servizio Segreteria e Trasparenza e obblighi connessi previsti dal PTPCT Comunicazione tempestiva dati servizio Protocollo e obblighi connessi previsti dal PTPCT
Dott.ssa Valgolio Cristina	Comunicazione tempestiva dati Settore Adeguamento Normativa e obblighi connessi previsti dal PTPCT
Geom. Ottorino Rizzi	Comunicazione tempestiva dati Settore Progettazione e Direzione Lavori – obblighi connessi previsti dal PTPCT

Con la presente sezione dedicata alla trasparenza e all'integrità, la società SIV srl intende dare attuazione al principio di trasparenza intesa come "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Ente allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento della funzione istituzionale e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, infatti oltre che costituire livello essenziale delle prestazioni erogate rappresenta un valido strumento di diffusione ed affermazione della cultura delle regole, nonché di prevenzione e di lotta a fenomeni corruttivi.

La sezione definisce la misura, i modi e le procedure per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo al dirigente Responsabile degli uffici dell'amministrazione.

Le misure della sezione sono coordinate con le misure e gli interventi previsti in materia di anticorruzione.

L'obiettivo della sezione Trasparenza del PTPCT ricomprende: 1) le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità - 2) le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla

normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Gli obblighi di pubblicazione sono definiti dalla [legge 190/2012](#), dal D.lgs. 33/2013, dal D.lgs 97/2016 e sono precisati nelle deliberazioni dell'ANAC, dalla deliberazione n. 1309 del 28 dicembre 2016 recante "indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs 33 del 2013" e la deliberazione n. 1310 del 28.12.2016 recante "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs 33 /2013 come modificato dal D.lgs 97/2013". Quanto sopra trova ulteriore conferma nei contenuti della deliberazione ANAC

n. 1134 del 8 novembre 2017 in particolare nel paragrafo 3.1.3 rubricato "La trasparenza" al quale si rinvia in toto e che tra l'altro prevede la realizzazione di un sito web denominato sezione *società trasparente* in cui pubblicare i dati e le informazioni ai sensi del D.lgs. n. 33 del 2016.

Ferme restando le norme e la prassi sopra richiamate, deve recepirsi quanto introdotto dal PNA 2022 in materia di pubblicazione e di trasparenza. In particolare, si tenderà ad uniformarsi con gradualità nel periodo di vigenza del Piano al modello di cui all'allegato 2 del PNA 2022 ferma restando l'adozione della modalità di strutturazione della Società Trasparente di cui all'allegato 1 della Delibera ANAC n. 1310/2016 e di cui all'Allegato1 della Delibera ANAC n. 1134 del 2017.

In attuazione delle predette norme la società SIV Srl ha già istituito nell'ambito del proprio sito istituzionale una sezione denominata "Società Trasparente" suddivisa nelle sezioni e sottosezioni di cui all'allegato del D.lgs. 33/2013. In essa sono già ricomprese sottosezioni che prevedono la pubblicazione di:

- gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
- l'organizzazione dell'ente
- i componenti degli organi di indirizzo politico
- i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza
- la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
- il personale non a tempo indeterminato
- gli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici
- bandi di concorso
- la valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale
- la contrattazione collettiva
- gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le partecipazioni in società di diritto privato
- i provvedimenti amministrativi
- i dati aggregati relativi all'attività amministrativa
- i controlli sulle imprese

- gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
- l'elenco dei soggetti beneficiari
- l'uso delle risorse pubbliche
- il bilancio preventivo e consuntivo, il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio nonché il monitoraggio degli obiettivi
- i beni immobili e la gestione del patrimonio
- i servizi erogati
- i tempi di pagamento dell'amministrazione
- i procedimenti amministrativi, e i controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
- i pagamenti informatici
- i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
- i processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche
- l'attività di pianificazione e governo del territorio
- le informazioni ambientali

La realizzazione della struttura della sezione è affidata al Servizio Informatico che ne è responsabile sotto la supervisione del Responsabile per la trasparenza e l'anticorruzione RPCT.

Compete altresì al Settore Informatico la predisposizione degli strumenti atti a garantire l'accessibilità delle informazioni in formato tabellare e/o aperto, laddove richiesto dalla normativa.

La trasmissione e l'aggiornamento dei contenuti, stante l'organizzazione federata del sito, sono poste sotto la responsabilità dei singoli settori/unità di staff. I settori/unità di staff provvedono alla trasmissione ai fini della pubblicazione sulle pagine assegnate dei dati e delle informazioni necessarie per alimentare l'Amministrazione trasparente.

In particolare, i settori competenti unitamente al servizio ICT dovranno garantire che le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria rimangano pubblicati per un periodo di cinque anni decorrenti dal primo gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione.

La società è tenuta ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'Amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

I responsabili di servizio e il Servizio ICT dovranno quindi garantire che i documenti, gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria siano quindi pubblicati:

- in forma chiara e semplice, tali da essere facilmente comprensibili al soggetto che ne prende visione;
- completi nel loro contenuto e degli allegati costituenti parte integrante e sostanziale dell'atto;

- con l'indicazione della loro provenienza e conformi all'originale in possesso dell'Amministrazione, tempestivamente e comunque non oltre 10 giorni dalla loro efficacia per un periodo di cinque annidecorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello cui decorre l'obbligo di pubblicazione in formato di tipo aperto, ai sensi dell'art. 68 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al D.lgs. 82/2005 e saranno riutilizzabili ai sensi del D.lgs. 196/2003.

Costituisce compito e responsabilità del Servizio ICT e dei Responsabili di Servizio ciascuno per la propria competenza il raggiungimento degli obiettivi strategici di seguito illustrati.

La nuova normativa e la nuova prassi introdotta in seguito all'entrata in vigore del D.lgs 97/2016 già prevedevano la rivisitazione della mappatura degli obblighi di pubblicazione secondo le previsioni dell'Allegato 1 alle Linee Guida approvate con deliberazione n. 1310 del 28 dicembre 2016 che sostituisce i precedenti obblighi già contenuti nell'allegato 1 alla delibera ANAC n. 50 del 2013.

Costituiva obiettivo strategico in materia di trasparenza l'adozione e l'alimentazione con i tempi e le modalità previsti dalla norma della nuova mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione contenuta nell'allegato 1 della citata delibera ANAC n. 1310/2016, al quale si rinvia, con le seguenti precisazioni:

- le modalità dovranno tenere conto delle peculiarità dell'organizzazione dell'ente e pertanto in dipendenza di essa si potranno discostare dal pedissequo recepimento del predetto allegato 1;
- in ogni caso dovranno prevalere gli specifici contenuti che l'ANAC procederà a emanare con separati e specifici atti, anche dedicati ai soggetti destinatari degli obblighi di pubblicazione e contemplati dall'art. 2 bis comma 2 del D.lgs 33/2013 introdotto dal D.lgs 97/2016.

Nuovo obiettivo strategico in materia di trasparenza è costituito dalla implementazione della sezione società trasparente secondo i contenuti e le modalità dell'allegato 2 al PNA 2022 ferma restando l'adozione della modalità di strutturazione della Società Trasparente di cui all'allegato 1 della Delibera ANAC n. 1310/2016 e di cui all'Allegato1 della Delibera ANAC n. 1134 del 2017.

Ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. n. 33/2013, e coerentemente a quanto confermato nel PNA 2022 al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione potrà essere assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013.

Costituisce altresì obiettivo strategico in materia di trasparenza l'adozione e la gestione dei contenuti e dei protocolli recati dalla deliberazione n. 1309 del 28 dicembre 2016 rubricata "indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs 33 del 2013 che vengono integralmente recepiti nella presente Sezione.

La parte speciale del PNA 2022 ha riguardato anche **la disciplina sulla trasparenza in materia di contratti pubblici. L'Allegato 9 al PNA 2022** conteneva una **ricognizione di tutti gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa per i contratti pubblici da pubblicare in «Amministrazione o Società trasparente»**, sostitutivo degli obblighi elencati per la sottosezione "Bandi di gara e

contratti" dell'allegato 1) alle delibere ANAC n.ri 1310/2016 e 1134/2017. L'Allegato elencava, per ogni procedura contrattuale, dai primi atti all'esecuzione, gli obblighi di trasparenza in materia di contratti pubblici oggi vigenti cui le amministrazioni devono riferirsi per i dati, atti, informazioni da pubblicare. Ciò al fine di rendere più chiari anche per lettori esterni all'amministrazione interessati a conoscere lo svolgimento dell'intera procedura che riguarda ogni singolo contratto. La Società si è ispirata all'allegato 9 del PNA 2022, nella pubblicazione su Società Trasparente dell'attività in materia di contratti pubblici sino al 31.12.2023, data dalla quale il citato Allegato 9 non è più in vigore.

Il presente aggiornamento al PTPCT si adegua e si conforma alle previsioni in materia dettate dalla deliberazione ANAC n. 605/2023 di adozione dell'aggiornamento PNA 2023 che a sua volta aderisce alle disposizioni della [deliberazione dell'Autorità n. 264/2023](#) e pertanto gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici saranno suffragati:

con la comunicazione tempestiva alla BDNCP, ai sensi dell'articolo 9-bis del d.lgs. 33/2013, di tutti i dati e le informazioni individuati nell'articolo 10 della [deliberazione ANAC n. 261/2023](#);

con l'inserimento sul sito istituzionale, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP. Il collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza in ogni fase della procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione;

con la pubblicazione in "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale dei soli atti e documenti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, come elencati nell'Allegato 1) della [delibera n. ANAC 264/2023 e successivi aggiornamenti](#). Alla luce delle disposizioni vigenti richiamate, delle abrogazioni disposte dal Codice, dell'efficacia differita prevista per alcune disposizioni, si valuta che la trasparenza dei contratti pubblici sia materia governata da norme differenziate, che determinano distinti regimi di pubblicazione dei dati e che possono essere ripartiti nelle seguenti fattispecie:

Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023.

Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023.

Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024.

1. Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023

Per queste fattispecie, disciplinate dal d.lgs. 50/2016 o dal [d.lgs. 36/2023](#), la pubblicazione di dati, documenti e informazioni in AT, sottosezione "*Bandi di gara e contratti*", avviene secondo le indicazioni ANAC di cui all'Allegato 9) al PNA 2022.

Ciò in considerazione del fatto che il nuovo Codice prevede che le disposizioni in materia di pubblicazione di bandi e avvisi e l'art. 29 del vecchio Codice continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 (art. 225, co. 1 e 2 [d.lgs. 36/2023](#)).

Rimane ferma anche la pubblicazione tempestiva, quindi per ogni procedura di gara, dei dati elencati all'art. 1, co. 32 della [legge 190/2012](#), con esclusione invece delle tabelle riassuntive in formato digitale standard aperto e della comunicazione ad ANAC dell'avvenuta pubblicazione dei dati e della URL.

Si ribadisce, da ultimo, che i dati da pubblicare devono riferirsi a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione.

2. Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023

Per queste ipotesi, l'Autorità ha adottato con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023, d'intesa con il MIT, un comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione e a cui si rinvia anche per i profili attinenti all'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

3. Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024

Gli obblighi di pubblicazione sono assolti secondo quanto previsto dalle disposizioni del nuovo Codice in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli artt. 19 e ss. e dai relativi regolamenti attuativi di ANAC. In particolare, le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla BDNCP e le modalità di assolvimento di tale obbligo sono stati descritti da ANAC, come sopra precisato, nella [delibera n. 261 del 20 giugno 2023](#). Nell'Allegato 1) della già citata [delibera n. 264 del 20 giugno 2023 e successivi aggiornamenti](#), sono stati invece precisati i dati, i documenti, le informazioni la cui pubblicazione va comunque assicurata nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

Inoltre, sebbene non interessata allo stato, la Società si impegna, qualora ve ne fosse la necessità, ad individuare all'interno del proprio sito web una sezione denominata "Attuazione misure PNRR" articolata secondo le misure di competenza della Società, ad ognuna delle quali riservare una specifica sottosezione con indicazione della missione, componente di riferimento e investimento.

In tale evenienza si procederà a:

1) Pubblicare nella sezione “Attuazione Misure PNRR”, per ognuna delle sotto-sezioni, gli atti legislativi adottati e gli atti amministrativi emanati per l’attuazione della misura di riferimento, specificando, per ogni atto riportato:

- a) la tipologia (legge, decreto legislativo, decreto-legge, decreto ministeriale, decreto interministeriale, avviso, ecc.);
- b) il numero e la data di emissione o di adozione dell’atto, con il link ipertestuale al documento
- c) la data di pubblicazione;
- d) la data di entrata in vigore;
- e) l’oggetto;
- f) la eventuale documentazione approvata (programma, piano, regolamento, ...) con il link ipertestuale al documento;
- g) le eventuali note informative.

2) Aggiornare tempestivamente le informazioni fornite in ciascuna sottosezione.

Art. 8 IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

Il Responsabile per la trasparenza per la società SIV Srl è individuato nella persona del Dott.ssa Valgolio Cristina, Responsabile anche per la prevenzione della corruzione, pertanto risulta suffragata l'esigenza di unitarietà delle due figure come già previsto dal PNA 2016 e confermato nel PNA 2022, circostanza peraltro già attuata in precedenza dall'ente.

Compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT):

- svolge attività di controllo sull’adempimento da parte dell’Amministrazione agli obblighi di pubblicazione;
- provvede all’aggiornamento della sezione Trasparenza e Integrità del PTPCT;
- controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico anche in conformità ai contenuti della deliberazione n. 1309 del 28 dicembre 2016 recante "indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs 33 del 2013 che vengono integralmente recepiti nella presente Sezione;
- in relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente all’Ufficio di disciplina per l’eventuale attuazione di procedimenti disciplinari;
- segnala inadempienze all’organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione e all’ANAC;
- Il RPCT è tenuto a confrontarsi costantemente con l'O.d.V. per l'efficace attuazione ed armonizzazione delle norme di prevenzione della corruzione ex [legge 190/2012](#).

8.1 Organizzazione della società

Sono definite modalità organizzative per garantire l'osservanza degli adempimenti in materia di trasparenza, con particolare riguardo alla sezione del sito Internet Istituzionale "Società Trasparente", precisando obblighi e responsabilità riferiti alla struttura organizzativa della società.

Ferme restando le competenze e le responsabilità sopra precisate, sono individuati altresì compiti suddivisi tra le seguenti articolazioni organizzative:

Ufficio Segreteria generale e Trasparenza

Al Settore competono controlli amministrativi comprendenti:

- direttive agli uffici;
- costituzione di gruppi di lavoro per controlli;
- esecuzione controllo secondo le scadenze previste;
- verifica esecuzione azioni di allineamento ai rischi formulati;
- elaborazione report;
- analisi scostamenti;
- adempimenti relativi a prevenzione corruzione;
- costituzione gruppo di lavoro per elaborazione piano triennale di prevenzione della corruzione;
- implementazione piano;
- monitoraggio piano;
- aggiornamento annuale piano di prevenzione;
- coordina tutte le iniziative di comunicazione messe in atto dall'Amministrazione;
- assicura il funzionamento e la continuità della visione dei dati relativi all'amministrazione trasparente nonché la loro qualità;
- riceve le segnalazioni di disservizio o i suggerimenti;
- Prevede misure per la rilevazione del grado di utilizzazione dei dati pubblicati.

Ufficio Informatico ICT

Gestisce dal punto di vista dell'analisi, sviluppo e manutenzione, il sito internet della società SIV Srl, i servizi online per quanto attiene gli aspetti tecnologici. Le attività di pubblicazione sul sito Istituzionale sono organizzate secondo un modello decentrato che individua in ciascun Ufficio una rete di pubblicatori e validatori dei contenuti.

Dispone attraverso idonei programmi informatici ed applicativi ai fini della facilitazione dell'inserimento, aggiornamento, archiviazione dei dati da pubblicare e nel formato richiesto dalle norme e che agevolano la ricerca e la visione da parte dei cittadini.

Art. 9 AZIONI

Fermi restando gli obiettivi anche strategici sopra illustrati, costituiscono azioni specifiche che concorrono ai predetti obiettivi strategici:

Istituzione Anagrafe on-line degli eletti, dei dirigenti, dei nominati, con impegno ad autorizzare la pubblicazione on-line in apposita sezione del sito istituzionale della società, di tutti i dati che servono a rendere trasparente la loro situazione personale e patrimoniale, prima e dopo l'elezione, dati da aggiornare ad ogni modificazione e comunque almeno annualmente.

In conseguenza della natura fiduciaria della nomina a dirigente o della nomina ad amministratore analogo impegno assumeranno preventivamente tutti coloro che aspirino a essere nominati in di tali posizioni.

Trasparenza dell'amministrazione

Sarà assicurata la pubblicazione nel sito della società di tutte le nomine e designazioni fatte dalla società nonché dei compensi ad essi corrisposti.

Semplificazione degli atti

Si dovrà procedere alla eliminazione dei passaggi procedurali superflui e fissazione rigorosa di termini per ridurre le occasioni di corruzione e favoritismi.

Responsabili e Preposti -Ufficio ICT

Adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti nelle apposite sezioni del sito internet "società trasparente".

Garantiscono il tempestivo flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate.

Le attività di cui sopra riguardano tutti i preposti, ciascuno per la parte di propria competenza e secondo le tipologie di atti o documenti la cui pubblicazione è obbligatoria per legge.

Uffici e dirigenti coinvolti nella redazione della sezione Trasparenza

La presente sezione è stata redatta, unitamente alla restante parte del Programma per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) dal Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

Tutti i preposti sono responsabili della corretta esecuzione degli obiettivi della Trasparenza secondo le previsioni di legge e le rispettive competenze.

Coinvolgimento degli stakeholders

Il processo di interazione e coinvolgimento degli stakeholders (portatori di interessi) è realizzato costantemente, in quanto diretto e quotidiano è il contatto con la propria utenza, che costituisce il punto di riferimento diretto dell'azione amministrativa. Sempre più utilizzata da cittadini e associazioni è anche la possibilità di relazionarsi con immediatezza e facilità con l'ente mediante la posta elettronica (gli indirizzi e-mail sono evidenziati sul sito).

Società Trasparente

Si rinvia a quanto precedentemente illustrato in relazione agli obiettivi anche strategici.

Privacy

Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, i settori responsabili per il loro inserimento/pubblicazione/trasmissione e il servizio ICT provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. Si considerano generalmente come dati non indispensabili e non pertinenti l'indirizzo e il numero telefonico privati nonché le coordinate bancarie dei soggetti destinatari degli atti per cui la legge prescrive la pubblicazione, salvo che la legge stessa non disponga diversamente.

Per quanto concerne la pubblicazione dei dati relativi all'art. 26 del D.lgs. 33/2013 relativi a contributi e sovvenzioni è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche qualora dalla pubblicazione si possano ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale. In particolare, per quanto riguarda i contributi di carattere sociale, l'identificazione del beneficiario avviene per mezzo del codice fiscale.

Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

I Responsabili degli uffici e il Servizio ICT adottano le misure idonee affinché le banche dati che alimentano le informazioni inerenti alla trasparenza siano tempestivamente e costantemente aggiornate, che le pagine del sito di propria competenza siano complete nei contenuti e che i prospetti relativi alle tipologie di procedimento, ai provvedimenti, e di cui all'art. 1 comma 32 della

[L. 190/2012](#) siano inviate al Settore Segreteria generale e Trasparenza nelle scadenze prescritte. Il Settore Informatico provvede a porre in essere l'attività di analisi e di predisposizione degli strumenti informatici per garantire una maggiore automazione dei processi di pubblicazione anche mediante l'accesso a banche dati, concordando le priorità di intervento con il Responsabile della Trasparenza e riferendo periodicamente sullo stato di attuazione, in modo da consentire l'aggiornamento delle misure organizzative di cui al presente Programma.

Misure di monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

Vigila sull'attuazione degli obblighi di trasparenza il Responsabile della Trasparenza. In particolare, il RPCT procede, tramite il Settore Segreteria Generale e Trasparenza, a verifiche

almeno semestrali. I suddetti soggetti possono rilevare la mancata pubblicazione di dati e informazioni per cui sussiste l'obbligo di trasparenza e intimare la pubblicazione entro i 30 giorni, decorsi i quali viene inoltrata la segnalazione per i procedimenti sanzionatori previsti dalla legge.

Il Settore Informatico predispose strumenti per la rilevazione quantitativa degli accessi alla sezione Società Trasparente, individuando, su richiesta del RPCT, le sottosezioni per cui effettuare un monitoraggio specifico. Il RPCT relaziona annualmente al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione degli obblighi di trasparenza, evidenziando le criticità riscontrate nell'ambito delle verifiche effettuate, e procede anche sulla scorta delle risultanze del monitoraggio a individuare misure correttive e a redigere gli aggiornamenti alla sezione trasparenza del PTPCT.

Misure organizzative inerenti all'accesso civico

Ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 33/2013, l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alla società di pubblicare documenti, informazioni o dati sul sito internet istituzionale, comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione mediante lo strumento dell'accesso civico.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e deve essere presentata al responsabile del Settore Segreteria Generale e Trasparenza.

Si tratta quindi di un istituto diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla L. 241/1990. Diversamente da quest'ultimo, infatti non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto e si estrinseca nel chiedere ed ottenere che le P.A. pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni (pubblicazione obbligatoria) da queste detenute.

Oggetto dell'accesso non sono però tutti i dati ed i documenti pubblicati espressamente come pubblici dalla normativa vigente, ma solo quelli per i quali il D.lgs. 33/2013 prescrive la pubblicazione obbligatoria.

La richiesta di cui sopra può essere presentata utilizzando l'apposita modulistica presente sul sito alla voce "Società Trasparente", sottosezione "Altri Contenuti".

Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

Il Responsabile della Trasparenza individua il responsabile dell'accesso civico nel Settore Segreteria Generale e Trasparenza che manterrà un archivio aggiornato di tutte le richieste e risposte e periodicamente saranno pubblicate sul sito le statistiche relative al numero delle richieste medesime.

Il Settore tenuto alla pubblicazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il Settore competente indica al richiedente il

relativo collegamento ipertestuale.

Si procederà alla adozione e alla gestione dei contenuti e dei protocolli recati dalla deliberazione n.1309 del 28.12.2016 rubricata "indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs 33 del 2013 che vengono integralmente recepiti nella presente Sezione.

Altre iniziative

Di seguito vengono illustrate alcune delle principali iniziative in materia di trasparenza e integrità programmate per il triennio 2024-2026:

- costante implementazione ed aggiornamento delle informazioni da pubblicare nella sezione "Società Trasparente", al fine di arricchire la quantità delle informazioni a disposizione del cittadino e, pertanto, la conoscenza dei molteplici aspetti dell'attività svolta dall'ente;
- pubblicazione sul sito istituzionale di notizie/informazioni non obbligatorie ma ritenute utili per consentire al cittadino/utente di raggiungere una maggiore conoscenza e consapevolezza delle attività e dei servizi dell'ente;
- promozione di interventi di formazione per il personale sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni;
- promozione di iniziative volte a sensibilizzare i cittadini all'utilizzo del sito istituzionale dell'ente, al fine di sfruttarne le potenzialità sia dal punto di vista meramente informativo che di erogazione dei servizi on-line;
- promozione di iniziative di sensibilizzazione e diffusione presso i cittadini, le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro eventuale osservatore qualificato sui temi della trasparenza, dell'integrità e della performance di ente, al fine di incrementare il livello di trasparenza;
- il RPCT sulla scorta delle banche dati esistenti, può individuare dati ulteriori da pubblicare nella sezione "altri contenuti" concordando le modalità con il Settore Informatico. La decisione di inserire dati ulteriori e le relative modalità sono oggetto degli aggiornamenti della presente sezione.

Art. 10 SANZIONI DISCIPLINARI

La violazione delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare e pertanto trovano applicazione le vigenti disposizioni di Legge e dei contratti collettivi in materia di sanzioni e procedimento disciplinare.

Ove il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza RPCT rilevi la sussistenza di comportamenti che possano rivestire rilevanza disciplinare informa tempestivamente l'ufficio procedimenti disciplinari affinché venga esercitata l'azione disciplinare nei termini di legge. Nel caso di comportamento disciplinarmente rilevante posto in essere da personale appartenente all'area della dirigenza il responsabile della prevenzione della corruzione

e della trasparenza RPCT informa tempestivamente l'ufficio procedimenti disciplinari, affinché venga esercitata l'azione disciplinare nei termini di legge, nonché il dirigente sovraordinato.

Art. 11 MONITORAGGIO E VERIFICA DELLE ATTIVITA' IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

La gestione del rischio si completa con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio tenendo conto delle misure di prevenzione introdotte e delle azioni attuate.

Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione.

Essa sarà attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'interno processo di gestione del rischio in stretta connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione.

Nuovo obiettivo strategico in materia di trasparenza e monitoraggio è costituito dalla implementazione della sezione società trasparente secondo i contenuti e le modalità dell'allegato 2 al PNA 2022 ferma restando l'adozione della modalità di strutturazione della Società Trasparente di cui all'allegato 1 della Delibera ANAC n. 1310/2016 e di cui all'Allegato 1 della Delibera ANAC n. 1134 del 2017.

Verrà inoltre adottata la metodologia introdotta dall'aggiornamento al PNA 2023 come previsto dalla [deliberazione ANAC n. 264/2023](#) (aggiornata con la n. 601 del 19.12.2023) e come previsto dalla deliberazione ANAC n. 582 del 13.12.2023 relativa all'avvio del processo di digitalizzazione. Si richiama al proposito quanto già superiormente illustrato al paragrafo 7 del presente PTCPT.

Anche a tale proposito si rammenta che La Società rientra tra gli enti con meno di 50 dipendenti, condizione che consente la conferma della programmazione per l'anno precedente, ai sensi del Paragrafo 10.1.2 della Parte Generale del PNA 2022 qualora non intervengano le circostanze elencate nella Tabella 6 del medesimo Paragrafo e che qui si intende riportata e trascritta. I risultati del monitoraggio dovranno essere consultabili nel sito web istituzionale della società. I Responsabili di servizio, con particolare riguardo alle attività a rischio corruzione, informano tempestivamente e senza soluzione di continuità il Responsabile della prevenzione della corruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata costituente la mancata attuazione del presente piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo al responsabile della prevenzione della corruzione le azioni sopra citate ove non rientrino nella sfera di rispettiva competenza.

Il presente documento deve considerarsi quale applicazione di quanto previsto dalla [L. 190](#) del 06 Novembre 2012 e s.m.i. e sarà oggetto di aggiornamento per effetto di modifiche normative o di risultanze dell'attività di prevenzione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza RPCT
(*Dott.ssa Valgolio Cristina*)

ALLEGATI:

- 1) Codice etico e CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI Art. 54, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, aggiornato con le disposizioni del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2023, n. 81 Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», quale APPENDICE al “CODICE ETICO”;
- 2) Organigramma società;
- 3) Metodologia utilizzata per la valutazione del rischio (Tabella 1 e 2);
- 4) Mappatura procedimenti con identificazione del rischio e settori di responsabilità;
- 5) Valutazione del rischio procedimenti.